



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 APR. 2011

Nell'anno **duemilaundici**, addì **19 aprile** alle ore **15.50**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0026584 del 14.04.2011, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.35), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni (entra alle ore 15.55), dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Matteo Fanelli, dott. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio (entra alle ore 16.06), sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

DELIBERA
93/11

REGOLAMENTI
10/1



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 APR. 2011

**ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO-TIPO DI FACOLTA' DEI
REGOLAMENTI DELLE FACOLTA' DI:**

- **FILOSOFIA, LETTERE, SCIENZE UMANISTICHE E STUDI ORIENTALI**
- **INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, INFORMATICA E STATISTICA**
- **SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI**

Il Presidente sottopone all'esame di questo Consesso la seguente relazione predisposta dalla Ripartizione V.

Si ricorda che lo Statuto della Sapienza, emanato con D.R. 545 del 4.8.2010, all'art. 9, comma 4, prevede che: *"entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio di Facoltà adotta, con delibera approvata a maggioranza dei presenti e sulla base di un Regolamento- tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, il proprio Regolamento organizzativo. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 14.12.2010 e del 20.12.2010, hanno approvato il suddetto Regolamento – tipo e, contestualmente, hanno statuito che "nel caso in cui il Regolamento della singola Facoltà sia in difformità rispetto al presente Regolamento - tipo deve essere sottoposto all'espressa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza". Infine, il Regolamento - tipo è stato emanato con D.R. n. 4 del 10.01.2011 e, in pari data, è stato diffuso ai Presidi e ai Segretari Amministrativi di tutte le Facoltà.*

Ciò premesso, si rende noto che ad oggi hanno inoltrato all'Amministrazione i propri Regolamenti, approvati dai rispettivi Consigli, le Facoltà di :

1. Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali;
2. Ingegneria dell'informazione, Informatica e Statistica;
3. Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali


L'Ufficio ha esaminato i Regolamenti proposti e, a verifica completata, evidenzia di seguito le difformità emerse rispetto al Regolamento – tipo.

1. FILOSOFIA, LETTERE, SCIENZE UMANISTICHE E STUDI ORIENTALI

- Art. 6 - Attribuzioni del Consiglio di Facoltà: prevede, tra le prerogative del Consiglio, la "ratifica" dell'elezione dei componenti della Giunta eletti dalle rispettive componenti all'interno dei rispettivi Dipartimenti di afferenza (*comma 1, lettera f*)
- Art. 7 - La Giunta: prevede, in stretta correlazione con quanto disposto dal soprarichiamato art. 6, che le rappresentanze della Giunta siano elette dalle rispettive componenti all'interno dei rispettivi Dipartimenti di afferenza (*comma 2, ultimo alinea*) e poi ratificate dal Consiglio di Facoltà.

Osservazioni d'ufficio: L'organo deputato alle elezioni è il Consiglio di Facoltà. La norma non è derogabile e, pertanto, la modifica non è accoglibile.

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE V
Saverio...
(dott.ssa...)



uw



10 APR. 2011

SECRETARIA

[Handwritten signature]
SECRETARIA
(dott.ssa)

- Art. 10 - Il Garante degli Studenti: è prevista per questa figura, come da analoga previsione sancita dal Regolamento Tipo, una remunerazione da definirsi dal Consiglio di Amministrazione (*comma 2, ultimo alinea*)

Osservazioni d'ufficio: la previsione non è riscontrabile nello Statuto, nè sembra sostenibile all'interno del vigente quadro normativo che tende a contrarre i costi degli apparati amministrativi. Anche la Carta dei Diritti (in vigore dall'a.a. 2008-2009), all'art. 6 nel definire gli organi di tutela dei diritti e dei doveri dello studente non prevede emolumenti per questi. Si propone, pertanto, di:

1. *modificare il Regolamento – tipo espungendo tale previsione*
2. *conseguentemente cassare tale previsione dai Regolamenti di Facoltà che saranno sottoposti agli Organi di Governo per l'approvazione.*

- Art. 13 - Consiglio dei corsi di studio: contempla la possibilità di conferire la responsabilità organizzativa diretta di un corso di studio ad un Dipartimento anche in deroga al vincolo del 60% previsto dall'art. 8, comma 1, lettera m) dello Statuto (*comma 6*). Si precisa che la Facoltà può solo delegare tale responsabilità organizzativa ma restando nei limiti stabiliti dallo Statuto.

Osservazioni d'ufficio: la responsabilità organizzativa diretta dei corsi di studio è della Facoltà, quindi può essere, semmai, delegata, non conferita. La deroga al vincolo previsto dallo Statuto non è, invece, accettabile.

- Art. 15 - Norme finali e transitorie: si prevede un sistema transitorio parzialmente in contrasto con lo Statuto, in cui i) alcune funzioni, in attesa dell'entrata in vigore del Regolamento e/o della costituzione dei nuovi organi, sono demandate a precedenti organi (*commi 8-9*); ii) alcune funzioni che dovrebbero passare ai Dipartimenti, in attesa di tale passaggio, passano alla competenza della Giunta (*comma 10*); iii) la Giunta in carica al momento dell'emanazione del Regolamento resta in carica fino alla scadenza del mandato (*comma 11*)

Osservazioni d'ufficio: dopo l'emanazione del Regolamento dovranno essere costituiti i nuovi organi cui verranno attribuite le funzioni attualmente esercitate dai precedenti organi; anche la Giunta dovrà essere adeguata al Regolamento tipo da subito. Le aggiunte proposte della Facoltà non appaiono, pertanto, accoglibili.

2. INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, INFORMATICA E STATISTICA

- Art. 4 - Preside: prevede, che venga eletto colui che abbia ottenuto nella prima o nella seconda votazione la maggioranza assoluta dei voti; in caso di mancato esito, si prevede il ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto più voti alla seconda votazione (*comma 10*).

Osservazioni d'ufficio: la scelta di modalità diverse potrebbe rientrare nella discrezionalità della Facoltà, non incontrando espressi limiti e/o vincoli nello Statuto né nel Regolamento. La modifica, pertanto, appare accoglibile.

Uw



- Art. 7 - Giunta: individua l'elettorato attivo e passivo per le categorie dei professori associati, dei ricercatori, ed eventualmente degli professori ordinari, per Dipartimenti. Le rappresentanze, poi, sono elette, in conformità al Regolamento – tipo, dalle rispettive componenti del Consiglio di Facoltà (comma 3).

Osservazioni: la specificazione delle modalità di individuazione dell'elettorato per Dipartimenti mira a garantire pari rappresentatività dei Dipartimenti in Giunta: l'elezione vera e propria delle diverse rappresentanze si svolge in Consiglio di Facoltà come previsto dal Regolamento – tipo. La proposta appare, pertanto, accoglibile.

- Art. 13 - Corsi di Studio: contempla la possibilità di delega, da parte del Consiglio di Facoltà, su proposta del Dipartimento interessato, della responsabilità organizzativa diretta di un corso di studio ad un Dipartimento, a salvaguardia dell'unitarietà organizzativa delle aree didattiche.

Osservazioni d'ufficio: la previsione appare accoglibile, proprio in quanto trattandosi di delega, la responsabilità resta in capo alla Facoltà.

3. SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

- Art. 6 – Attribuzioni del Consiglio di Facoltà: è specificata la composizione del Team Qualità (*comma 3, ultimo alinea*); è, altresì, prevista e disciplinata una Commissione Permanente di Coordinamento Didattico, presieduta dal Preside e composta dai Direttori di Dipartimento, dai Presidenti di CAD e/ di CdS e dal Manager Didattico, quale organo consultivo didattico chiamato ad esprimere pareri obbligatori in materia di programmazione didattica (*comma 4*)

Osservazioni d'ufficio: la Commissione, non è espressamente prevista dallo Statuto, ma potrebbe rientrare nella facoltà riconosciuta al Consiglio di costituire commissioni e/o gruppi di lavoro temporanei o permanenti. Con le dovute riserve, la modifica appare accoglibile.

- Art. 7 – La Giunta: distingue i Direttori di Dipartimento (partecipanti di diritto) dalla rappresentanza dei professori ordinari per cui, nel rispetto della pariteticità prevista rispetto alle altre rappresentanze, aumenta la consistenza numerica dell'organo. Disciplina, poi, nel dettaglio le modalità elettorali, componente per componente (*comma 2*), rinviando ad apposito Regolamento.

Osservazioni d'ufficio: le modifiche proposte appaiono accoglibili, ma si propone di rimandare i dettagli all'apposito Regolamento elettorale ivi richiamato.

- Art. 8 – Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica: prevede che esso possa avvalersi di esperti esterni, anche per periodi determinati di tempo o su obiettivi specifici per esaminare ex post i rapporti di valutazione. Prevede, altresì, che possa avvalersi per la ricerca di referenti individuati all'interno di Dipartimenti e per la didattica del team Qualità (*commi 2 e 3*)



19 APR. 2011

Osservazioni d'ufficio: a condizione che l'apporto di esterni non comporti oneri aggiuntivi, le modifiche proposte appaiono accoglibili, in quanto non configgenti con lo Statuto nè con il Regolamento – tipo.

- Art. 9 – Osservatorio studentesco: Viene dettagliata e ampliata la composizione dell'organo.

Osservazioni d'ufficio: le aggiunte appaiono accoglibili in quanto non configgenti con lo Statuto nè con il Regolamento – tipo.

- Art. 10 - Il Garante degli Studenti: anche in questo Regolamento come per quello della Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali è prevista per questa figura, come da analoga previsione sancita dal Regolamento Tipo, una remunerazione da definirsi dal Consiglio di Amministrazione (comma 2, ultimo alinea)

Osservazioni d'ufficio: la previsione non riscontrabile nello Statuto, non sembra sostenibile all'interno del vigente quadro normativo che tende a contrarre i costi degli apparati amministrativi. Anche la Carta dei Diritti (in vigore dall'a.a. 2008-2009), all'art. 6 nel definire gli organi di tutela dei diritti e dei doveri dello studente non prevede emolumenti per questi. Si propone, pertanto, di:

1. *modificare il Regolamento – tipo espungendo tale previsione*
2. *conseguentemente cassare tale previsione dai Regolamenti di Facoltà che saranno sottoposti agli Organi di Governo per l'approvazione.*

- Art. 11 – Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico amministrativo: la disposizione si adegua inizialmente alle disposizioni previste dal Regolamento - tipo (comma 1), ma si pone subito dopo in contrasto con essa prevedendo che "l'elettorato attivo e passivo spetta esclusivamente al personale tecnico-amministrativo in servizio presso i Dipartimenti afferenti" e rinviando ad apposito Regolamento (comma 2, 2°, 3° e 4° alinea).

Osservazioni d'ufficio: il Regolamento – tipo prevede che la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo [e socio-sanitario] nel Consiglio di Facoltà sia fissata in una determinata misura (il 15% del personale docente ed equiparato di Facoltà): ove la numerosità del personale assegnato alla Facoltà non basti, si provvede alla integrazione mediante elezione di rappresentanti della medesima categoria all'interno dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà. La modifica non è accoglibile e si rende, pertanto, necessario allineare la norma specifica a quella contenuta nel Regolamento – tipo.

- Art. 12 – Rappresentanza ed elezioni degli studenti: sono previste modalità elettive diverse da quelle sancite dal Regolamento - tipo, è garantita una rappresentanza fissa di uno studente per ogni Consiglio di Area Didattica della Facoltà esplicitamente richiamate in elenco. Inoltre si prevede che le operazioni elettorali possano essere delegate dal Preside ai singoli CAD

Osservazioni d'ufficio: la modifica appare accoglibile in quanto funzionale ad uno snellimento delle procedure elettorali e ad un maggior coinvolgimento di tutte le aree didattiche, a condizione che ciò non ostacoli il "favor participationis" sancito dall'art. 12, comma 4 del Regolamento - tipo



15 APR. 2011

MEV
[Handwritten signature]

UW

- Art. 13 – Corsi di studio: circoscrive l'elettorato attivo dei Presidenti dei singoli Consigli segnalando che ciascun docente può votare in un solo Consiglio e che, fino alla scadenza del mandato del Presidente, non può partecipare alle elezioni di Presidente di altro Consiglio (*comma 3*). Inoltre prevede che la Facoltà, una volta emanato il proprio Regolamento si doti di un Regolamento - tipo per i Consigli di Area Didattica e/o di Corso di Studio (*comma 7*)

Osservazioni d'ufficio: l'esclusività della base elettorale dei Presidenti dei vari Consigli, fino alla scadenza dei rispettivi mandati, potrebbe essere ritenuta fondata e quindi accoglibile.

L'Ufficio, valutato quanto sopra, ha formulato la proposta di delibera già approvata dal Senato Accademico nella seduta del 12.04.2011 e che si sottopone a questo Consesso.

Per quanto sopra, si sottopone a questo Consesso la seguente proposta di delibera.

Allegati quale parte integrante:

- Regolamento – tipo
- Regolamento della Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali;
- Regolamento della Facoltà di Ingegneria dell'informazione, Informatica e Statistica;
- Regolamento della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

Allegati in visione:

- Delibera del Senato Accademico del 12.04.2011.



..... OMISSIS

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 93/11

IL CONSIGLIO

Seduta del

19 APR. 2011

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto lo Statuto, emanato con D.R. n. 545 del 4.08.2010;**
- **Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, assunte rispettivamente nelle sedute del 14.12.2010 e del 20.12.2010, con cui è stato approvato il Regolamento - tipo delle Facoltà;**
- **Visto il D.R. n. 4 del 10.01.2011 con cui è stato emanato il suddetto Regolamento;**
- **Visti i Regolamenti trasmessi dalle Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali e di Ingegneria dell'informazione, Informatica e Statistica;**
- **Vista la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 12.04.2011;**
- **Presenti e votanti n. 21 : a maggioranza con i n. 20 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini, Mussino, Saponara, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano e con la sola astensione del consigliere De Nigris Urbani**

DELIBERA

- **di approvare il Regolamento della Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica;**
- **di approvare il Regolamento della Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali, subordinatamente alla modifica delle disposizioni di seguito richiamate come indicato:**
 - **Art. 6, comma 1, lettera f): eliminare;**
 - **Art. 7, comma 2, ultimo alinea: eliminare le modifiche introdotte e ricondurre l'articolato allo standard previsto dal Regolamento – tipo;**
 - **Art. 10, comma 2: eliminare “*il Consiglio di Amministrazione fissa i suoi emolumenti*”;**
 - **Art. 13, comma 6: sostituire il termine “*può conferire*” con “*può delegare*”; eliminare “*anche in deroga al vincolo del 60% richiamato all'articolo 8, comma 1 lett. m dello Statuto*”;**
 - **Art. 15: eliminare i commi da 9 a 11.**
- **di approvare il Regolamento della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, subordinatamente alla modifica delle disposizioni di seguito richiamate come indicato:**



13 APR. 2011

- **Art. 10, comma 2:** eliminare **“il Consiglio di Amministrazione fissa i suoi emolumenti”**;
- **Art. 11, comma 2:** eliminare le modifiche introdotte e ricondurre l'articolato allo standard previsto dal Regolamento – tipo per quel che riguarda la composizione dell'elettorato attivo e passivo del personale TA.

In merito suggerisce che, in fase di adeguamento del proprio Regolamento, la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali rinvii la disciplina di dettaglio (elezioni, corsi di studio, etc.) agli specifici regolamenti previsti, con la raccomandazione di tenere in debito conto il principio generale in base al quale norme di rango inferiore non devono contrastare con quelle di rango superiore.

I Regolamenti delle Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali e di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali potranno essere emanati solo dopo la verifica, da parte dell'Ufficio competente, dell'intervenuto adeguamento alle suddette prescrizioni;

- di eliminare la previsione di emolumenti per il Garante degli studenti e, conseguentemente, di modificare l'articolo 10, comma 2 del Regolamento – tipo di Facoltà nel modo seguente: **“Il Garante degli studenti è nominato dal Preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Facoltà, per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta”**.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... O M I S S I S



SAPIENZA
L'UNIVERSITÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"

Amministrazione Centrale

Decreto n. 4

USCITA

prot. n. 0000921

del 10/01/2011

classif. II/1

IL RETTORE

- VISTO** il D.P.R. 11.07.1980, n. 382;
- VISTA** la Legge 9.05.1989, n. 168;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità della Sapienza;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza emanato con D.R. n. 545 del 4.08.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13.08.2010;
- VISTO** l'art. 9 comma 4 del citato Statuto che dispone l'adozione da parte delle Facoltà di propri regolamenti organizzativi conformi al Regolamento tipo approvato dagli Organi di Governo della Sapienza;
- VISTO** lo schema di Regolamento-tipo organizzativo delle Facoltà, approvato dal Senato Accademico, nella seduta del 14.12.2010, e dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20.12.2010;
- CONSIDERATO** che nella predetta seduta del Senato Accademico, è stato delegato ad apportare, prima della definitiva emanazione, ogni eventuale ulteriore modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria ai fini di un pieno coordinamento normativo con lo Statuto;
- RILEVATA** di conseguenza l'opportunità di sottoporre nuovamente all'attenzione del Senato Accademico la disposizione deliberata dal medesimo in ordine alla possibilità di ridurre la composizione della Giunta

DECRETA

l'emanazione del "Regolamento Tipo delle Facoltà" di seguito riportato.

Art. 1 - Attribuzioni della Facoltà

1. La Facoltà di, istituita con D.R. del, è dotata di autonomia amministrativa e organizzativa.
2. La Facoltà provvede al coordinamento, alla razionalizzazione, alla valutazione delle attività didattiche ed alla valutazione delle attività di ricerca dei Dipartimenti ad essa afferenti; è preposta a favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e didattica.
3. La Facoltà gestisce le infrastrutture interdipartimentali funzionali alla didattica e collabora all'organizzazione dei corsi di studio interfacoltà di cui non è sede.

f
www



4. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti e al numero degli studenti; la dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e all'evoluzione della popolazione studentesca.

Art. 2 - Afferenza alla Facoltà

1. Afferiscono alla Facoltà di i Dipartimenti di:
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)

Art. 3 - Organi della Facoltà

1. Sono Organi della Facoltà:
 - a) il Preside,
 - b) il Consiglio,
 - c) la Giunta,
 - d) il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica,
 - e) l'Osservatorio studentesco,
 - f) il Garante degli studenti.

Art. 4 - Preside

1. Il Preside è dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza, rappresenta la Facoltà negli organi d'Ateneo, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell'ambito della Facoltà, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta ed assicura, per quanto di competenza, l'esecuzione delle delibere adottate.

2. Il Preside, anche in relazione alle risorse umane e finanziarie allo scopo attribuite, svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:

- a) gestisce il personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facoltà secondo le norme vigenti e le disposizioni dell'Università;
- b) elabora un piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà;
- c) è responsabile dell'informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito di Facoltà;
- d) è responsabile dell'efficiente funzionamento delle segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo;



- e) è responsabile della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e *placement*; alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;
- f) cura, tramite l'Amministrazione per quanto di competenza, la manutenzione dei locali e delle attrezzature assegnate alla Facoltà;
- g) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

3. Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà, di cui al precedente art. 1, dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, dal Segretario amministrativo, dal Manager didattico e dal Responsabile della segreteria studenti.

4. Possono essere nominati dal Preside fino a un massimo di tre Vice-Presidi, di cui uno con funzioni vicarie. In caso di impedimento o assenza temporanea del Preside, le funzioni sono esercitate dal Vice-Preside Vicario.

5. Al Preside di Facoltà è corrisposta un'indennità, stabilita dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai predetti Organi di Governo.

6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del Preside può comportare, previa motivata votazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente rinvio alla struttura di riferimento per le relative determinazioni.

7. Il Preside è eletto dai membri del Consiglio di Facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, dura in carica tre anni.

8. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto, il principio della limitazione dei due mandati consecutivi è derogabile solo in caso di modifiche della consistenza complessiva dei dipartimenti afferenti per oltre il 50% dei docenti, esclusi i casi di quiescenza. In questo caso, è consentito un ulteriore mandato oltre a quello in corso di svolgimento.

9. Il Decano dei professori di prima fascia indice le elezioni per la nomina del nuovo Preside:

- a) tra sei e un mese prima della scadenza naturale del mandato;
- b) nel caso in cui il Preside si dimetta;
- c) nel caso in cui il Preside sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi.



10. Le elezioni si svolgono in apposita seduta del Consiglio di Facoltà, convocato e presieduto dal Decano che a tal fine istituisce uno o più seggi elettorali. Il computo del raggiungimento del numero legale è effettuato alla chiusura dei seggi elettorali. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Viene eletto Preside colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti nella prima convocazione e la maggioranza relativa nelle convocazioni successive.

11. Non è eleggibile alla carica di Preside di Facoltà chi abbia ricoperto le cariche di Rettore, Prorettore vicario, Presidente del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo o del Comitato di supporto strategico e valutazione.

12. L'ineleggibilità, di cui ai precedenti commi 7 e 11 del presente articolo, si protrae per un periodo di tempo pari alla durata del mandato successivo alla cessazione dell'incarico aumentata di un anno.

Art. 5 - Consiglio di Facoltà

1. Fanno parte del Consiglio di Facoltà, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori, ed il personale equiparato afferenti ai Dipartimenti della Facoltà, ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato, fatte salve differenti afferenze deliberate dal Senato Accademico a maggioranza qualificata; il Coordinatore dell'Ufficio e il Segretario amministrativo, entrambi con voto deliberante; ne fanno inoltre parte i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo della Facoltà in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato ed un ugual numero di rappresentanti degli studenti dei corsi di studio coordinati dalla Facoltà.

2. Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno semestrale e delibera in composizione differenziata sulle materie riservate per legge.

3. Il Consiglio è convocato dal Preside mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, il Consiglio può essere convocato almeno due giorni prima. Il Preside è tenuto a convocare il Consiglio quando ne faccia richiesta almeno il 25% dei suoi componenti.

4. Il Consiglio di Facoltà è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, dai quali vanno sottratti gli assenti giustificati che non possono essere in numero superiore a quello dei presenti.



5. Ai fini della determinazione del numero legale, qualora una componente del Consiglio di Facoltà rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i membri di detta componente sono conteggiati solo se presenti.
6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Preside il quale, dopo aver controllato la valida costituzione dell'Organo, introduce gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un professore di ruolo coadiuvato dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà. Il Preside disciplina l'ordine e la durata degli interventi.
7. I rappresentanti degli studenti e /o del personale tecnico-amministrativo contribuiscono al numero legale solo se presenti.
8. Fatto salvo il quorum prescritto dalla legge per le deliberazioni aventi specifici oggetti, per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza dei presenti. Per argomenti di particolare rilevanza può essere previsto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio.
9. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai componenti del Consiglio di Facoltà, anche mediante sito web, limitatamente al disposto deliberativo. Sono, altresì, consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.
10. Possono essere attuate modalità di votazione anche telematiche.

Art. 6 - Attribuzioni del Consiglio di Facoltà

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto, il Consiglio di Facoltà:
 - a) definisce, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e per ciascun anno accademico, anche sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;
 - b) approva o modifica, provvedendo al successivo inoltro al Senato Accademico, gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione di pertinenza e di Master, in relazione a quanto previsto dalle norme di legge, sulla base delle proposte dei competenti Dipartimenti e Consigli di Area didattica o di Corso di studio;



- c) riceve dai Dipartimenti afferenti, o dai Dipartimenti afferenti ad altra Facoltà per i quali hanno disposto il budget, le delibere relative alla chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori; su dette delibere il Consiglio di Facoltà, convocato entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, può esprimersi motivatamente ed a maggioranza degli aventi diritto al voto anche non approvando la deliberazione e rinviarla al Dipartimento con motivazione; decorso inutilmente il termine di cui sopra, la delibera di chiamata da parte del Dipartimento diviene definitiva;
- d) si esprime sulla richiesta di afferenza di un "gruppo di docenti" di altra Facoltà, secondo quanto regolamentato dal Senato Accademico;
- e) approva le convenzioni relative all'attività didattica dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione che coordina;
- f) elegge i componenti della Giunta e del Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica, nei modi e nei termini previsti dai successivi articoli 7 e 8;
- g) coordina l'attività didattica delle Aree didattiche e dei Corsi di studio di pertinenza e ne assume la responsabilità della valutazione a norma del successivo art. 13;
- h) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

2. Il Consiglio di Facoltà individua una Commissione Didattica Paritetica, costituita di docenti e studenti con competenze di verifica nel campo dell'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi offerti agli studenti, nonché di valutazione sui progetti di nuovi corsi di studio.

3. Il Consiglio di Facoltà individua, altresì, un Presidio di Assicurazione della Qualità (*Team Qualità*); il Presidio promuove l'assicurazione della qualità dei corsi di studio e il miglioramento dell'efficacia dei processi per la gestione dei corsi di studio e dei relativi risultati. Esso opera in collaborazione con il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica.

4. In aggiunta alle commissioni di cui ai precedenti commi, il Consiglio può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive e delegare al Preside l'adozione di singoli atti.

Art. 7 - Giunta

1. La Giunta svolge funzioni istruttorie sulle materie di cui al precedente articolo e funzioni deliberanti sulle seguenti attribuzioni:



- a) riceve e trasmette agli Organi Centrali dell'Università, previa verifica della conformità alle risorse disponibili, le deliberazioni dei Dipartimenti in ordine al reclutamento dei Professori Ordinari, Associati e Ricercatori;
- b) definisce per ciascun anno accademico la programmazione generale delle attività didattiche di pertinenza e le modalità di coordinamento logistico delle stesse, in collaborazione con i Dipartimenti ed i Consigli di Area didattica e/o di Corso di studio;
- c) definisce, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola Facoltà ed ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio dell'assicurare l'identità anche strutturale del singolo Dipartimento con le sue attività scientifico-didattiche e del riequilibrare gli spazi tra i Dipartimenti secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico;
- d) elabora un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, per ogni Facoltà.
- e) approva il piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà proposto dal Preside;
- f) approva entro i termini e con le modalità previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo il bilancio preventivo, le eventuali variazioni di bilancio e il conto consuntivo;
- g) delibera su tutte le iniziative volte alla promozione e alla gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento alla destinazione dei fondi attribuiti per le attività didattiche e di laboratorio, la mobilità internazionale, orientamento, tutorato e *placement*, nonché alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;
- h) redige annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Nucleo di valutazione di Facoltà, e su parere del Consiglio di Facoltà, un documento di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, adottando i provvedimenti di competenza in ordine alla ripartizione premiale delle risorse ed in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5 dello Statuto;
- i) approva collaborazioni e convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire finanziamenti esterni;
- m) può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive, e delegare al Preside l'adozione di singoli atti;
- n) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.



2. La Giunta è presieduta dal Preside ed è composta dai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà anche in rappresentanza dei professori ordinari, e da un pari numero di rappresentanti delle seguenti categorie:

- professori associati
- ricercatori
- personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario
- studenti

Le rappresentanze sono elette dalle rispettive componenti dal Consiglio di Facoltà nel corso di apposite adunanze: risultano eletti coloro che ottengono più voti. Gli eletti non possono delegare altri per essere rappresentati in Giunta.

3. Ai lavori della Giunta partecipano, altresì, con diritto di voto, il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà e il Segretario amministrativo e, a livello consultivo, su invito del Preside e per gli argomenti di competenza, il/i Direttori delle Scuole di Dottorato e i Presidenti dei Corsi di studio o di Area didattica.

4. La Giunta si riunisce, di norma, con cadenza mensile.

5. La Giunta è convocata dal Preside o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.

6. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.

7. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Preside.

8. Delle riunioni della Giunta viene redatto il verbale a cura del Segretario e con il supporto del Coordinatore dell'Ufficio di Presidenza, che lo conserva.

9. Qualora uno dei membri elettivi della Giunta si dimetta o cessi di far parte della Facoltà o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi a far parte della Giunta, subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.

10. In assenza dei requisiti richiesti dal comma precedente, il Preside indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade con quello degli altri componenti elettivi.



11. La Giunta resta in carica in coincidenza con il mandato del Preside.

Art. 8 - Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica

1. Il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica opera in stretta connessione con il Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo per realizzare tutte le attività previste per la valutazione ed il conseguimento di obiettivi di qualità.

2. Il Nucleo si compone di n. membri designati dal Consiglio di Facoltà ogni tre anni in modo da rappresentare le grandi aree scientifico-disciplinari di riferimento dei Dipartimenti afferenti. I membri del Nucleo eleggono nella prima seduta utile il loro Presidente. L'appartenenza al Nucleo è incompatibile con quella di Preside, Direttore di Dipartimento, Presidente di corso di studio/Area e Presidente di Commissione di Facoltà.

3. Il Nucleo ha il compito di procedere, in piena autonomia, alla valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà. A tale scopo raccoglie, esamina e organizza i dati necessari alla valutazione di tutti i Dipartimenti afferenti, predisponendo alla fine il rapporto di valutazione da trasmettere al Nucleo di Valutazione della attività di ricerca e didattica dell'Ateneo.

4. Può proporre al Consiglio di Facoltà, sulla scorta di eventuali proposte avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà, l'integrazione degli indicatori generali approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Osservatorio studentesco

1. L'Osservatorio studentesco ha il compito di promuovere il miglioramento delle attività didattiche, di segnalare disfunzioni e di avanzare proposte al riguardo, anche in ordine alla destinazione delle risorse in termini premiali dell'efficienza, efficacia e qualità delle attività formative.

2. L'Osservatorio è composto di norma da un minimo di tre a un massimo di nove studenti eletti per un triennio dalla rappresentanza studentesca presente nel Consiglio di Facoltà.

Art. 10 - Il Garante degli studenti



1. Il Garante degli Studenti è istituito ai sensi e con le funzioni stabilite dall'art. 5 comma 5 dello Statuto come autorità indipendente da chi rappresenta le istituzioni (Facoltà, Dipartimenti, Corsi di studio).
2. Il Garante degli studenti è nominato dal Preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Facoltà, per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta. Il Consiglio di Amministrazione fissa i suoi emolumenti.
3. Il Garante degli studenti è a disposizione dell'Osservatorio studentesco per assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Egli ha il diritto di compiere accertamenti e riferisce al Preside che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 11 - Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario

1. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario nel Consiglio di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato; ove la numerosità del personale assegnato alla Facoltà non sia sufficiente a garantire la prevista rappresentanza del 15%, si provvede alla integrazione mediante elezione di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà.
2. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Facoltà.
3. Le elezioni del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum, l'elezione viene reiterata una volta; nel caso di ulteriore non validità dell'elezione, la categoria relativa non verrà rappresentata per l'intera durata dell'Organo.
4. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

Art. 12 - Rappresentanza ed elezioni degli studenti

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene di norma sulla base di una o più liste concorrenti.



2. La rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato.
3. Le elezioni sono valide qualora ad esse partecipino almeno il 10% degli aventi diritto. In caso contrario, il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti (art. 25, comma 2, dello Statuto), con arrotondamento per eccesso se la parte decimale è superiore a 0,5.
4. Il Preside stabilisce, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato della rappresentanza, la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi nei periodi in cui si svolgono lezioni, possibilmente in contemporanea con le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'Università.
5. Nel decreto di indizione delle elezioni saranno indicate le modalità di svolgimento di ogni singola elezione.
6. La lista degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dall'Amministrazione Centrale della Sapienza su richiesta del Preside ed è portata a conoscenza dell'elettorato, tramite pubblicazione sul sito web della Facoltà, almeno quindici giorni prima delle votazioni.
7. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati dalla Facoltà. Ciascun elettore esprime soltanto una preferenza. Gli eletti sono nominati per un triennio con provvedimento del Preside; il mandato anche in questo caso è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
8. In caso di rinuncia o di successiva indisponibilità degli eletti, subentra la persona immediatamente successiva nell'ambito della stessa lista; il relativo mandato scade con quello dell'altra componente studentesca.
9. Il rappresentante degli studenti decade automaticamente nei seguenti casi:
 - con il cessare dello status di studente,
 - con il trasferimento presso altra Facoltà o Università.

Art. 13 - Corsi di studio



1. Nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui all'art. 10 dello Statuto, la Facoltà coordina l'attività didattica dei Corsi di Studio e delle Aree didattiche di pertinenza e ne assume la responsabilità della razionalizzazione e della valutazione.
2. L'Area Didattica o il singolo Corso di Studio afferente alla Facoltà si dotano di uno specifico Consiglio, la cui composizione è determinata secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo; esso è costituito da tutti i docenti del/dei Corsi di Studio coordinati e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di Studio.
3. I docenti che compongono un Consiglio eleggono al loro interno un Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare - in accordo con il/i Dipartimento/i coinvolto/i - le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.
4. I Consigli operano in conformità alla legislazione vigente e al Regolamento Didattico di Ateneo. Assicurano la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento e individuano annualmente i docenti, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell'offerta formativa, che ricoprono i singoli insegnamenti dei Corsi di Studio.
5. Nuovi Corsi di Studio sono istituiti su proposta di uno o più Dipartimenti, che devono indicare l'Area Didattica di riferimento, eventualmente proponendone l'attivazione se non già esistente e le risorse necessarie, ed in particolare la copertura didattica assicurata dai Dipartimenti proponenti per tutto il periodo di durata del Corso. Detta proposta viene trasmessa alla/e Facoltà interessata/e per la relativa approvazione e il successivo inoltro al Senato Accademico.
6. Resta ferma la competenza dei Dipartimenti di cui all'art. 8 comma 1 lettera m dello Statuto.

Art. 14 - Dotazione di personale

1. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti ai Dipartimenti di cui all'art. 2 ed al numero degli studenti; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e alla evoluzione della popolazione studentesca.



2. Costituisce personale della Facoltà:
 - a) il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà cui compete organizzare l'Ufficio in stretta collaborazione con il Preside e coordinare il personale tecnico-amministrativo afferente alla Facoltà; partecipare alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta e coadiuvare il segretario verbalizzante; effettuare analisi di controllo gestionale secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Ateneo;
 - b) il Segretario amministrativo che dipende funzionalmente dal Preside; è responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrativo contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Preside, dei conseguenti atti; partecipa alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta;
 - c) il Manager didattico che supporta il Preside e i Consigli di Area didattica o di Corso di studio nel monitorare la sostenibilità dell'offerta formativa in relazione agli indicatori stabiliti dalla Sapienza; supporta i servizi didattici della Facoltà e dei Corsi di studio, incluse le attività di orientamento, di tutorato, di *placement* e le diverse forme di informazione agli studenti; coordina la Segreteria didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli studenti stabilite dall'Ateneo.

3. Il Responsabile della Segreteria studenti dipende dall'area organizzativa preposta a sovrintendere e coordinare le procedure amministrative inerenti la carriera dello studente e si interfaccia funzionalmente con il Preside per cooperare, per la parte di sua competenza, al conseguimento degli obiettivi della Facoltà.

Art. 15 - Coordinamento relativo alle attività assistenziali e alla connesse attività formative (solo per le facoltà con attività di area medica)

1. Le Facoltà [interessate all'attività assistenziale] danno luogo ad un Coordinamento, presieduto dal Rettore o suo delegato e composto dai Presidi o loro delegati. Il Coordinamento coadiuva il Rettore nei rapporti con la Regione, sia per la promozione dell'attività formativa nell'area sanitaria, che per tutte le questioni che riguardano i rapporti con le Aziende ospedaliero-universitarie di riferimento, con le Aziende sanitarie territoriali, con gli IRCCS e con ogni altra struttura sanitaria. Il Coordinamento, altresì, provvede in ordine alla mobilità interaziendale ed interfacoltà dei docenti strutturati, nel rispetto delle norme generali previste dal presente Statuto.

2. Ai fini della migliore utilizzazione del personale docente del settore medico o degli altri profili professionali previsti dalla normativa sanitaria, la Facoltà attribuisce i compiti assistenziali e il coordinamento di cui al precedente comma si esprime sulla mobilità del personale strutturato che intenda passare da un Dipartimento ad un altro, anche se coordinato da altra Facoltà.



3. Al riguardo il parere e/ola proposita sono assunti dal Rettore che ne cura il successivo iter.

Art. 16 - Norme finali e transitorie

1. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione degli Organi.

2. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua emanazione con decreto rettorale.

3. Per quanto in esso non previsto, valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, le norme contenute nello Statuto, nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nei vigenti regolamenti elettorali della Sapienza, in quanto compatibili, nonché le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari.

4. Il regolamento e le successive eventuali modifiche devono essere deliberati dal Consiglio di Facoltà, che è chiamato ad approvarli a maggioranza assoluta dei componenti, e trasmessi all'Amministrazione Centrale.

5. Nel caso in cui il Regolamento di una singola Facoltà sia in difformità rispetto al presente Regolamento tipo, esso deve essere sottoposto all'espressa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza.

6. Resta comunque inteso che non possono essere apportate al Regolamento modifiche che siano in contrasto con quanto disposto dallo Statuto.

7. In prima applicazione e comunque fino al 31 dicembre 2011, la Giunta è integrata, a titolo consultivo, dagli ex Presidi delle Facoltà in essa confluite e disattivate, o dagli ex Vice Presidi in caso di intervenuto collocamento a riposo degli ex Presidi.

Il presente Regolamento – tipo entra in vigore a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'originale del decreto sarà acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.

IL RETTORE



Regolamento della Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica

Art. 1 - Attribuzioni della Facoltà

1. La Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica, istituita con D.R. del 30-9-2010, è dotata di autonomia amministrativa e organizzativa.
2. La Facoltà provvede al coordinamento, alla razionalizzazione, alla valutazione delle attività didattiche ed alla valutazione delle attività di ricerca dei Dipartimenti ad essa afferenti; è preposta a favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e didattica.
3. La Facoltà gestisce le infrastrutture interdipartimentali funzionali alla didattica e collabora all'organizzazione dei corsi di studio interfacoltà di cui non è sede.
4. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale TAB in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti e al numero degli studenti; la dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e all'evoluzione della popolazione studentesca.

Art. 2 - Afferenza alla Facoltà

1. Afferiscono alla Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica i Dipartimenti di:
 - a) Informatica
 - b) Informatica e sistemistica Antonio Ruberti
 - c) Ingegneria dell'informazione, elettronica e telecomunicazioni
 - d) Scienze statistiche

Art. 3 - Organi della Facoltà

1. Sono Organi della Facoltà:
 - a) il Preside,
 - b) il Consiglio di Facoltà



- c) la Giunta,
- d) il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica,
- e) l'Osservatorio studentesco,
- f) il Garante degli Studenti.

Art. 4 - Preside

1. Il Preside è dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza, rappresenta la Facoltà negli organi d'Ateneo, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell'ambito della Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e la Giunta ed assicura, per quanto di competenza, l'esecuzione delle delibere adottate.
2. Il Preside, anche in relazione alle risorse umane e finanziarie allo scopo attribuite, svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:
 - a) gestisce il personale TAB assegnato alla Facoltà secondo le norme vigenti e le disposizioni dell'Università;
 - b) elabora un piano delle esigenze di personale TAB della Facoltà;
 - c) è responsabile dell'informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito di Facoltà;
 - d) è responsabile dell'efficiente funzionamento delle segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo;
 - e) è responsabile della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e *placement*; alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;
 - f) cura, tramite l'Amministrazione per quanto di competenza, la manutenzione dei locali e delle attrezzature assegnate alla Facoltà;
 - g) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.
3. Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà, di cui al precedente art. 1, dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, dal Segretario amministrativo, dal Manager didattico e dal Responsabile della segreteria studenti.
4. Possono essere nominati dal Preside fino a un massimo di tre Vice-Presidi, di cui uno con funzioni vicarie. In caso di impedimento o assenza temporanea del Preside, le funzioni sono esercitate dal Vice-Preside Vicario.



5. Al Preside di Facoltà è corrisposta un'indennità, stabilita dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai predetti Organi di Governo.
6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del Preside può comportare, previa motivata votazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente rinvio alla struttura di riferimento per le relative determinazioni.
7. Il Preside è eletto dai membri del Consiglio di Facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno e dura in carica tre anni.
8. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto, il principio della limitazione dei due mandati consecutivi è derogabile solo in caso di modifiche della consistenza complessiva dei dipartimenti afferenti per oltre il 50% dei docenti, esclusi i casi di quiescenza. In questo caso, è consentito un ulteriore mandato oltre a quello in corso di svolgimento.
9. Il Decano dei professori di prima fascia indice le elezioni per la nomina del nuovo Preside:
 - a) tra sei e un mese prima della scadenza naturale del mandato;
 - b) nel caso in cui il Preside si dimetta;
 - c) nel caso in cui il Preside sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi.
10. Le elezioni si svolgono in apposita seduta del Consiglio di Facoltà, convocato e presieduto dal Decano che a tal fine istituisce uno o più seggi elettorali. Il computo del raggiungimento del numero legale è effettuato alla chiusura dei seggi elettorali. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, anche per via telematica. Viene eletto Preside colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti nella prima o nella seconda votazione; qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto più voti.
11. Non è eleggibile alla carica di Preside di Facoltà chi abbia ricoperto le cariche di Rettore, Prorettore vicario, Presidente del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo o del Comitato di supporto strategico e valutazione.
12. L'ineleggibilità, di cui ai precedenti commi 8 e 11 del presente articolo, si protrae per un periodo di tempo pari alla durata del mandato successivo alla cessazione dell'incarico aumentata di un anno.



Art. 5 - Consiglio di Facoltà

1. Fanno parte del Consiglio di Facoltà, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori, ed il personale equiparato afferenti ai Dipartimenti della Facoltà, ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato, fatte salve differenti afferenze deliberate dal Senato Accademico a maggioranza qualificata; il Coordinatore dell'Ufficio e il Segretario amministrativo, entrambi con voto deliberante; ne fanno inoltre parte i rappresentanti del personale TAB in numero pari al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente ed equiparato ed un ugual numero di rappresentanti degli studenti dei corsi di studio coordinati dalla Facoltà (come da art.11 comma1 del presente regolamento).
2. Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno semestrale e delibera in composizione differenziata sulle materie riservate per legge.
3. Il Consiglio è convocato dal Preside mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, il Consiglio può essere convocato almeno due giorni prima. Il Preside è tenuto a convocare il Consiglio quando ne faccia richiesta almeno il 25% dei suoi componenti.
4. Il Consiglio di Facoltà è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, dai quali vanno sottratti gli assenti giustificati che non possono essere in numero superiore a quello dei presenti.
5. Ai fini della determinazione del numero legale, qualora una componente del Consiglio di Facoltà (professori di I fascia, professori II fascia, ricercatori) rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i membri di detta componente sono conteggiati solo se presenti.
6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Preside il quale, dopo aver controllato la valida costituzione dell'Organo, introduce gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà. Il Preside disciplina l'ordine e la durata degli interventi.
7. I rappresentanti degli studenti e del personale TAB contribuiscono al numero legale solo se presenti.



8. Fatto salvo il quorum prescritto dalla legge per le deliberazioni aventi specifici oggetti, per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza dei presenti.
9. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai componenti del Consiglio di Facoltà, anche mediante sito web, limitatamente al disposto deliberativo. Sono, altresì, consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.
10. Possono essere attuate modalità di votazione anche telematiche.

Art. 6 - Attribuzioni del Consiglio di Facoltà

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto, il Consiglio di Facoltà:
 - a) definisce, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e per ciascun anno accademico, anche sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;
 - b) approva o modifica, provvedendo al successivo inoltro al Senato Accademico, gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e di Master, in relazione a quanto previsto dalle norme di legge, sulla base delle proposte dei competenti Dipartimenti e Consigli di Area didattica o di Corso di studio;
 - c) riceve dai Dipartimenti afferenti, o dai Dipartimenti afferenti ad altra Facoltà per i quali ha messo a disposizione il budget, le delibere relative alla chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori; su dette delibere il Consiglio di Facoltà, convocato entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, può esprimersi motivatamente ed a maggioranza degli aventi diritto al voto anche non approvando la deliberazione e rinviarla al Dipartimento con motivazione; decorso inutilmente il termine di cui sopra, la delibera di chiamata da parte del Dipartimento diviene definitiva;
 - d) si esprime sulla richiesta di afferenza di un "gruppo di docenti" di altra Facoltà, secondo quanto regolamentato dal Senato Accademico;
 - e) approva le convenzioni relative all'attività didattica dei corsi di studio che coordina;
 - f) elegge i componenti della Giunta e del Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica, nei modi e nei termini previsti dai successivi articoli 7 e 8;



- g) coordina l'attività didattica delle Aree didattiche e dei Corsi di studio di pertinenza e ne assume la responsabilità della valutazione a norma del successivo art. 13;
 - h) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.
2. Il Consiglio di Facoltà individua una Commissione Didattica paritetica, costituita di docenti e studenti con competenze di verifica nel campo dell'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi offerti agli studenti, nonché di valutazione sui progetti di nuovi corsi di studio.
3. Il Consiglio di Facoltà individua, altresì, un Presidio di Assicurazione della Qualità (*Team Qualità*); il Presidio promuove l'assicurazione della qualità dei corsi di studio e il miglioramento dell'efficacia dei processi per la gestione dei corsi di studio e dei relativi risultati. Esso opera in collaborazione con il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica.
4. In aggiunta alle commissioni di cui ai precedenti commi, il Consiglio può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti con funzioni istruttorie o propositive, e delegare al Preside l'adozione di singoli atti e alla Giunta le delibere su determinate materie.

Art. 7 - Giunta

1. La Giunta svolge funzioni istruttorie sulle materie di cui al precedente articolo e funzioni deliberanti, informando poi il Consiglio di facoltà delle delibere prese, sulle seguenti attribuzioni:
 - a) riceve e trasmette agli Organi Centrali dell'Università, previa verifica della conformità alle risorse disponibili, le deliberazioni dei Dipartimenti in ordine al reclutamento dei Professori Ordinari, Associati e Ricercatori;
 - b) definisce per ciascun anno accademico la programmazione generale delle attività didattiche di pertinenza e le modalità di coordinamento logistico delle stesse, in collaborazione con i Dipartimenti ed i Consigli di Area didattica e/o di Corso di studio;
 - c) definisce, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola Facoltà ed ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio dell'assicurare l'identità anche strutturale del singolo Dipartimento con le sue attività scientifico-didattiche e del riequilibrare



gli spazi tra i Dipartimenti secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico;

- d) elabora un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, per ogni Facoltà;
- e) approva il piano delle esigenze di personale TAB della Facoltà proposto dal Preside;
- f) approva entro i termini e con le modalità previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo il bilancio preventivo, le eventuali variazioni di bilancio e il conto consuntivo;
- g) delibera su tutte le iniziative volte alla promozione e alla gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento alla destinazione dei fondi attribuiti per le attività didattiche e di laboratorio, la mobilità internazionale, orientamento, tutorato e *placement*, nonché alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;
- h) redige annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Nucleo di valutazione di Facoltà, e su parere del Consiglio di Facoltà, un documento di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, adottando i provvedimenti di competenza in ordine alla ripartizione premiale delle risorse ed in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5 dello Statuto;
- i) approva collaborazioni e convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici sia privati per creare sinergie e per reperire finanziamenti esterni;
- j) può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive, e delegare al Preside l'adozione di singoli atti;
- k) delibera su tutte le materie per le quali è stata a questo delegata dal Consiglio di Facoltà;
- l) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.



2. La Giunta è presieduta dal Preside ed è composta dai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà, anche in rappresentanza dei professori ordinari, e da un pari numero di rappresentanti delle seguenti categorie:
 - i. professori associati
 - ii. ricercatori
 - iii. personale TAB
 - iv. studenti

Laddove i Direttori di Dipartimento siano professori associati il numero dei membri eletti per le categorie dei professori ordinari e dei professori associati verrà modificato in modo da avere una pari rappresentanza.

3. Le rappresentanze sono elette dalle rispettive componenti del Consiglio di Facoltà nel corso di apposite adunanze: per le categorie dei professori associati, dei ricercatori ed, eventualmente, dei professori ordinari, l'elettorato attivo e passivo è individuato per dipartimenti. Gli eletti non possono delegare altri per essere rappresentati in Giunta.
4. Ai lavori della Giunta partecipano, altresì, con diritto di voto, il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà e il Segretario amministrativo e, a livello consultivo, su invito del Preside e per gli argomenti di competenza, il Manager didattico, i Coordinatori dei Corsi e i Direttori delle Scuole di Dottorato, e i Presidenti dei Corsi di studio o di Area didattica.
5. La Giunta si riunisce, di norma, con cadenza mensile.
6. La Giunta è convocata dal Preside o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.
7. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.
8. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Preside.
9. Delle riunioni della Giunta viene redatto il verbale a cura del Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, che lo conserva.
10. Qualora uno dei membri elettivi della Giunta si dimetta o cessi di far parte della Facoltà o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi a far parte della Giunta, subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria, nell'ambito dello stesso bacino elettorale.



11. In assenza dei requisiti richiesti dal comma precedente, il Preside indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade con quello degli altri componenti elettivi.
12. La Giunta resta in carica in coincidenza con il mandato del Preside.

Art. 8 - Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica

1. Il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica opera in stretta connessione con il Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo per realizzare tutte le attività previste per la valutazione ed il conseguimento di obiettivi di qualità.
2. Il Nucleo si compone di un numero minimo di 4 e massimo di 12 membri designati dal Consiglio di Facoltà ogni tre anni, su proposta del Preside e sentiti i Dipartimenti afferenti. I membri del Nucleo eleggono nella prima seduta utile il loro Presidente. L'appartenenza al Nucleo è incompatibile con la carica di Preside, Direttore di Dipartimento, Presidente di corso di studio / Area e Presidente di Commissione permanente di Facoltà.
3. Il Nucleo ha il compito di procedere, in piena autonomia, alla valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà. A tale scopo raccoglie, esamina e organizza i dati necessari alla valutazione di tutti i Dipartimenti afferenti, predisponendo alla fine il rapporto di valutazione da trasmettere al Nucleo di Valutazione della attività di ricerca e didattica dell'Ateneo.
4. Può proporre al Consiglio di Facoltà, sulla scorta di eventuali proposte avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà, l'integrazione degli indicatori generali approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Osservatorio studentesco

1. L'Osservatorio studentesco ha il compito di promuovere il miglioramento delle attività didattiche, di segnalare disfunzioni e di avanzare proposte al riguardo, anche in ordine alla destinazione delle risorse in termini premiali dell'efficienza, efficacia e qualità delle attività formative.
2. L'Osservatorio è composto da tutti i rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio di Facoltà.
3. L'Osservatorio si doterà di un proprio regolamento.



Art. 10 - Il Garante degli Studenti

1. Il Garante degli Studenti è istituito ai sensi e con le funzioni stabilite dall'art. 5 comma 5 dello Statuto come autorità indipendente da chi rappresenta le istituzioni (Facoltà, Dipartimenti, Corsi di studio).
2. Il Garante degli Studenti è nominato dal Preside, su designazione dell'Osservatorio degli Studenti, sentito il Consiglio di Facoltà, per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta. Il Consiglio di Amministrazione fissa i suoi emolumenti.
3. Il Garante degli Studenti è a disposizione dell'Osservatorio studentesco per assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Egli ha il diritto di compiere accertamenti e riferisce al Preside che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 11 - Rappresentanza ed elezioni del personale TAB

1. La rappresentanza del personale TAB nel Consiglio di Facoltà è fissata in numero pari al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato; ove la numerosità del personale assegnato alla Facoltà non sia sufficiente a garantire la prevista rappresentanza del 15%, si provvede alla integrazione mediante elezione di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà.
2. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Facoltà.
3. Le elezioni del personale TAB sono valide qualora ad esse partecipino almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum, l'elezione viene reiterata una volta; nel caso di ulteriore non validità dell'elezione, la categoria relativa non verrà rappresentata per l'intera durata dell'Organo.
4. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.



Art. 12 - Rappresentanza ed elezioni degli studenti

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene sulla base di un regolamento elettorale del quale si doterà la Facoltà sentito l'Osservatorio degli Studenti.
2. La rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Facoltà è fissata in numero pari al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato.
3. Le elezioni sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 10% degli aventi diritto. In caso contrario, il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti (art. 25, comma 2, dello Statuto), con arrotondamento per eccesso se la parte decimale è superiore a 0,5.
4. Il Preside stabilisce, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato della rappresentanza, la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi nei periodi in cui si svolgono lezioni, possibilmente in contemporanea con le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'Università.
5. Nel decreto di indizione delle elezioni saranno indicate le modalità di svolgimento di ogni singola elezione.
6. La lista degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dall'Amministrazione Centrale della Sapienza su richiesta del Preside ed è portata a conoscenza dell'elettorato, tramite pubblicazione sul sito web della Facoltà, almeno quindici giorni prima delle votazioni.
7. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati dalla Facoltà. Ciascun elettore esprime soltanto una preferenza. Gli eletti sono nominati per un triennio con provvedimento del Preside: il mandato anche in questo caso è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
8. In caso di rinuncia o di successiva indisponibilità degli eletti, subentra la persona immediatamente successiva nell'ambito della stessa lista; il relativo mandato scade con quello dell'altra componente studentesca.
9. Il rappresentante degli studenti decade automaticamente nei seguenti casi:
 - a) con il cessare dello status di studente,
 - b) con il trasferimento presso altra Facoltà o Università.



Art. 13 - Corsi di studio

1. Nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui all'art. 10 dello Statuto, la Facoltà coordina l'attività didattica dei Corsi di Studio e delle Aree didattiche di pertinenza e ne assume la responsabilità della razionalizzazione e della valutazione.
2. L'Area Didattica o il singolo Corso di Studio afferente alla Facoltà si dotano di uno specifico Consiglio, la cui composizione è determinata secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo; esso è costituito da tutti i docenti del/dei Corsi di Studio coordinati e da una rappresentanza di studenti pari al 15% arrotondato per eccesso dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di Studio.
3. I docenti che compongono un Consiglio eleggono al loro interno un Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare - in accordo con il/i Dipartimento/i coinvolto/i - le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.
4. I Consigli operano in conformità alla legislazione vigente e al Regolamento Didattico di Ateneo. Assicurano la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento e individuano annualmente i docenti, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell'offerta formativa, che ricoprono i singoli insegnamenti dei Corsi di Studio.
5. Nuovi Corsi di Studio sono istituiti su proposta di uno o più Dipartimenti, che devono indicare l'Area Didattica di riferimento, eventualmente proponendone l'attivazione se non già esistente e le risorse necessarie, ed in particolare la copertura didattica assicurata dai Dipartimenti proponenti per tutto il periodo di durata del Corso. Detta proposta viene trasmessa alla/e Facoltà interessata/e per la relativa approvazione e il successivo inoltro al Senato Accademico.
6. Resta ferma la competenza dei Dipartimenti di cui all'art. 8 comma 1 lettera m dello Statuto. Il Consiglio di Facoltà, al fine di favorire l'unitarietà organizzativa delle aree didattiche, su proposta del dipartimento interessato, anche per i corsi interfacoltà di cui la Facoltà è sede, può in ogni caso delegare la responsabilità organizzativa diretta di un corso di studio ad un Dipartimento.



Art. 14 - Dotazione di personale

1. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale TAB in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti ai Dipartimenti di cui all'art. 2 ed al numero degli studenti; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e alla evoluzione della popolazione studentesca.
2. Costituisce personale della Facoltà:
 - a) il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà cui compete organizzare l'Ufficio in stretta collaborazione con il Preside e coordinare il personale TAB afferente alla Facoltà; partecipare alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante; effettuare analisi di controllo gestionale secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Ateneo;
 - b) il Segretario amministrativo che dipende funzionalmente dal Preside; è responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrative contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Preside, dei conseguenti atti; partecipa alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta;
 - c) il Manager didattico che supporta il Preside e i Consigli di Area didattica o di Corso di studio nel monitorare la sostenibilità dell'offerta formativa in relazione agli indicatori stabiliti dalla Sapienza; supporta i servizi didattici della Facoltà e dei Corsi di studio, incluse le attività di orientamento, di tutorato, di *placement* e le diverse forme di informazione agli studenti; coordina la Segreteria didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli studenti stabilite dall'Ateneo.
3. Il Responsabile della Segreteria studenti dipende dall'area organizzativa preposta a sovrintendere e coordinare le procedure amministrative inerenti la carriera dello studente e si interfaccia funzionalmente con il Preside per cooperare, per la parte di sua competenza, al conseguimento degli obiettivi della Facoltà.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione degli Organi.
2. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua emanazione.



3. Per quanto in esso non previsto, valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, le norme contenute nello Statuto, nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nei vigenti regolamenti elettorali della Sapienza, in quanto compatibili, nonché le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari.
4. Il regolamento e le successive eventuali modifiche devono essere deliberati dal Consiglio di Facoltà, che è chiamato ad approvarli a maggioranza assoluta dei componenti, e trasmessi all'Amministrazione Centrale.
5. Resta comunque inteso che non possono essere apportate al Regolamento modifiche che siano in contrasto con quanto disposto dallo Statuto.
6. In prima applicazione e comunque fino al 31 dicembre 2011, la Giunta è integrata, a titolo consultivo, dagli ex Presidi delle Facoltà in essa confluite e disattivate, o dagli ex Vice Presidi in caso di intervenuto collocamento a riposo degli ex Presidi.

FACOLTA' DI FILOSOFIA, LETTERE, SCIENZE UMANISTICHE, STUDI ORIENTALI

REGOLAMENTO

Art. 1 - Attribuzioni della Facoltà

1. La Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze umanistiche, Studi orientali, istituita con D.R. del 30.09.2010 n. 599, è dotata di autonomia amministrativa e organizzativa.
2. La Facoltà provvede al coordinamento, alla razionalizzazione, alla valutazione delle attività didattiche e alla valutazione delle attività di ricerca dei Dipartimenti ad essa afferenti; è preposta a favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e didattica.
3. La Facoltà gestisce le infrastrutture interdipartimentali funzionali alla didattica e collabora all'organizzazione dei corsi di studio interfacoltà di cui non è sede.
4. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti e al numero degli studenti; la dotazione è soggetta a revisione periodiche in relazione ai risultati raggiunti e all'evoluzione della popolazione studentesca.

Art. 2 - Afferenza alla Facoltà

1. Afferiscono alla Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze umanistiche, Studi orientali (denominazione provvisoria) i Dipartimenti di:
 - a. Filosofia
 - b. Istituto italiano di Studi orientali-ISO
 - c. Scienze dell'antichità
 - d. Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche
 - e. Storia dell'arte e spettacolo
 - f. Storia, Culture, Religioni
 - g. Studi europei, americani e interculturali
 - h. Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali

Art. 3 - Organi della Facoltà

1. Sono Organi della Facoltà:
 - a. il Preside,
 - b. il Consiglio,
 - c. la Giunta,
 - d. il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica,
 - e. l'Osservatorio studentesco,
 - f. il Garante degli studenti.

Art. 4 - Il Preside

1. Il Preside è dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza; rappresenta la Facoltà negli organi d'Ateneo, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell'ambito della Facoltà, convoca e presiede il Consiglio e la

Giunta ed assicura, per quanto di competenza, l'esecuzione delle delibere adottate. Tiene i rapporti con gli organi accademici e con le istituzioni.

2. Il Preside, anche in relazione alle risorse umane e finanziarie allo scopo attribuite, svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:

a) gestisce il personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facoltà secondo le norme vigenti e le disposizioni dell'Università;

b) elabora un piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà

c) è responsabile dell'informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito di Facoltà;

d) è responsabile dell'efficiente funzionamento delle segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo;

e) è responsabile della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e *placement*; alla pubblicazione del Manifesto degli studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;

f) cura, tramite l'Amministrazione per quanto di competenza, la manutenzione dei locali e delle attrezzature assegnate alla Facoltà;

g) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

3. Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà, di cui al precedente art. 1, dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, dal Segretario amministrativo, dal Manager didattico e dal Responsabile della segreteria studenti.

4. Possono essere nominati dal Preside fino a un massimo di tre Vice-Presidi, di cui uno con funzioni vicarie. In caso di impedimento o di assenza temporanea del Preside, le funzioni sono esercitate dal Vice-Preside Vicario.

5. Al Preside di Facoltà è corrisposta un'indennità, stabilita dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai predetti Organi di Governo.

6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del Preside può comportare, previa motivata votazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente rinvio alla struttura di riferimento per le relative determinazioni.

7. Il Preside è eletto dai membri del Consiglio di Facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, dura in carica tre anni.

8. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto, il principio della limitazione dei due mandati consecutivi è derogabile solo in caso di modifiche della consistenza complessiva dei dipartimenti afferenti per oltre il 50% dei docenti, esclusi i casi di quiescenza. In questo caso, è consentito un ulteriore mandato oltre a quello in corso di svolgimento.

9. Il decano dei professori di prima fascia indice le elezioni per la nomina del nuovo Preside:

a) tra sei e un mese dalla scadenza naturale del mandato;

b) nel caso in cui il Preside si dimetta;

c) nel caso in cui il Preside sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi.

10. Le elezioni si svolgono in apposita seduta del Consiglio di Facoltà, convocato e presieduto dal Decano che a tal fine istituisce uno o più seggi elettorali. Il computo del raggiungimento del numero legale è effettuato alla chiusura dei seggi elettorali. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Viene eletto Preside chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti nella prima convocazione e la maggioranza relativa nelle convocazioni successive.

11. Non è eleggibile alla carica di Preside di Facoltà chi abbia ricoperto le cariche di Rettore, Prorettore vicario, Presidente del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e

didattica di Ateneo o del Comitato di supporto strategico e valutazione.

12. L'ineleggibilità, di cui ai precedenti commi 8 e 11 del presente articolo, si protrae per un periodo di tempo pari alla durata del mandato successivo alla cessazione dell'incarico aumentata di un anno.

Art. 5 - Il Consiglio di Facoltà

1. Fanno parte del Consiglio di Facoltà, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori ed il personale equiparato afferenti ai Dipartimenti della Facoltà, ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato, fatte salve differenti afferenze deliberate dal Senato Accademico a maggioranza qualificata; il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà con funzioni di supporto al segretario verbalizzatore e il Segretario amministrativo, entrambi con voto deliberante; ne fanno inoltre parte i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato della Facoltà ed un ugual numero di rappresentanti degli studenti dei corsi di studio coordinati dalla Facoltà. Funge da segretario verbalizzatore il più giovane in ruolo tra i professori ordinari.

2. Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno semestrale e delibera in composizione differenziata sulle materie riservate per legge.

3. Il Consiglio è convocato dal Preside mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, il Consiglio può essere convocato almeno due giorni prima. Il Preside è tenuto a convocare il Consiglio quando ne faccia richiesta almeno il 25% dei suoi componenti.

4. Il Consiglio di Facoltà è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, dai quali vanno sottratti gli assenti giustificati che non possono essere in numero superiore a quello dei presenti.

5. Ai fini della determinazione del numero legale, qualora una componente del Consiglio di Facoltà rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i membri di detta componente sono conteggiati solo se presenti.

6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Preside il quale, dopo aver controllato la valida costituzione dell'Organo, introduce gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Preside, disciplina l'ordine e la durata degli interventi.

7. I rappresentanti degli studenti e/o del personale tecnico-amministrativo contribuiscono al numero legale solo se presenti.

8. Fatto salvo il quorum prescritto dalla legge per le deliberazioni aventi specifici oggetti, per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Per argomenti di particolare rilevanza può essere previsto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio.

9. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai componenti del Consiglio di Facoltà, anche mediante sito web, limitatamente al disposto deliberativo. Sono altresì consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale; corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

10. Possono essere attuate modalità di votazione anche telematiche.

Art. 6 - Attribuzioni del Consiglio di Facoltà

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto, il Consiglio di Facoltà:

- a) definisce, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e per ciascun anno accademico, anche sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;
- b) approva o modifica, provvedendo al successivo inoltro al Senato Accademico, gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione di loro pertinenza e di Master, in relazione a quanto previsto dalle norme di legge, sulla base delle proposte dei competenti Dipartimenti e Consigli di Area didattica o di Corso di studio;
- c) riceve dai Dipartimenti afferenti, o dai Dipartimenti afferenti ad altra Facoltà per i quali hanno disposto il budget, le delibere relative alla chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori; su dette delibere il Consiglio di Facoltà, convocato entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, può esprimersi motivatamente ed a maggioranza degli aventi diritto al voto anche non approvando la deliberazione e rinviarla al Dipartimento con motivazione; decorso inutilmente il termine di cui sopra, la delibera del Dipartimento diviene definitiva;
- d) si esprime sulla richiesta di afferenza di un "gruppo di docenti" afferente ad altra Facoltà, secondo quanto regolamentato dal Senato Accademico;
- e) approva le convenzioni relative all'attività didattica dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione che coordina;
- f) ratifica l'elezione, da parte dei Dipartimenti, dei componenti della Giunta ed elegge i componenti del Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica, nei modi e nei termini previsti dai successivi articoli 7 e 8;
- g) coordina l'attività didattica delle Aree didattiche e dei Corsi di studio di pertinenza e ne assume la responsabilità della valutazione a norma del successivo art. 13.
- h) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

2. Il Consiglio di Facoltà individua una Commissione Didattica Paritetica, costituita da docenti e studenti con competenze di verifica nel campo dell'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi offerti agli studenti e valutazione sui progetti di nuovi corsi di studio. La Commissione Didattica è costituita da cinque docenti (di prima, seconda fascia e ricercatori, con almeno un rappresentante per ogni fascia), uno dei quali assume le funzioni di Presidente, e da cinque studenti individuati tra i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Facoltà; la Commissione Didattica, per le determinazioni relative alle competenze di cui sopra, si relaziona con tutti i Presidenti dei corsi di studio o di area didattica. La Commissione Didattica è coadiuvata nelle proprie mansioni dal Manager didattico (che funge da segretario verbalizzatore delle riunioni) e dal Responsabile della segreteria didattica nominato dal Preside e dal Responsabile della Segreteria studenti.

3. Il Consiglio di Facoltà individua, altresì, un Presidio di Assicurazione della Qualità; il Presidio promuove l'assicurazione della qualità dei corsi di studio e il miglioramento dell'efficacia dei processi per la gestione dei corsi di studio e dei relativi risultati. Esso opera in collaborazione con il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica.

4. In aggiunta alle commissioni di cui ai precedenti commi, il Consiglio può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive e delegare al Preside l'adozione di singoli atti.

Art. 7 - La Giunta

1. La Giunta svolge funzioni istruttorie sulle materie di cui al precedente articolo e funzioni deliberanti sulle seguenti attribuzioni:

- a) riceve e trasmette agli Organi Centrali dell'Università, previa verifica della conformità alle risorse disponibili, le deliberazioni dei Dipartimenti in ordine al reclutamento dei professori Ordinari, Associati e Ricercatori;
- b) definisce per ciascun anno accademico la programmazione generale delle attività didattiche di pertinenza e le modalità di coordinamento logistico delle stesse, in collaborazione con i Dipartimenti ed i Consigli di Area didattica o di Corso di studio;
- c) definisce, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola Facoltà ed ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio dell'assicurare l'identità anche strutturale del singolo Dipartimento con le sue attività scientifico-didattiche e del riequilibrare gli spazi tra i Dipartimenti secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico;
- d) elabora un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, per ogni Facoltà;
- e) approva il piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà proposto dal Preside;
- f) approva entro i termini e con le modalità previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo il bilancio preventivo, le eventuali variazioni di bilancio e il conto consuntivo;
- g) delibera su tutte le iniziative volte alla promozione e alla gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento alla destinazione dei fondi attribuiti per le attività didattiche e di laboratorio, alla mobilità internazionale, a orientamento, tutorato e *placement*, nonché alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;
- h) redige annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Nucleo di valutazione di Facoltà e su parere del Consiglio di Facoltà, un documento di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, adottando i provvedimenti di competenza in ordine alla ripartizione premiale delle risorse ed in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5 dello Statuto;
- i) approva collaborazioni e convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire finanziamenti esterni;
- l) può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive, e delegare al Preside l'adozione di singoli atti;
- m) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

2. La Giunta è presieduta dal Preside ed è composta dai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà anche in rappresentanza della propria fascia, e da un pari numero di rappresentanti delle seguenti categorie:

- professori ordinari
- professori associati
- ricercatori
- personale tecnico-amministrativo
- studenti.

Le rappresentanze sono elette dalle rispettive componenti all'interno dei rispettivi Dipartimenti di appartenenza e le elezioni sono ratificate dal Consiglio di Facoltà: risultano eletti coloro che ottengono più voti. Gli eletti non possono delegare altri per essere rappresentati in Giunta.

3. Ai lavori della Giunta partecipano, altresì, con diritto di voto, il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà con funzioni di segretario verbalizzatore, il Segretario amministrativo e, a titolo consultivo, i vicepresidi, il Presidente del Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e

scientifico, il Presidente della Commissione Didattica di Facoltà e il/i Direttori delle Scuole di Dottorato. All'occorrenza possono essere convocati per partecipare ai lavori a titolo consultivo, su invito del Preside e per gli argomenti di competenza, i Presidenti/Coordinatori dei Corsi di studio o di Area didattica e i direttori delle Scuole di specializzazione.

4. La Giunta si riunisce, di norma, con cadenza mensile.

5. La Giunta è convocata dal Preside o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.

6. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.

7. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Preside.

8. Delle riunioni della Giunta viene redatto il verbale a cura del Coordinatore dell'Ufficio di Presidenza; i verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai componenti del Consiglio di Facoltà, anche mediante sito web, limitatamente al disposto deliberativo. Sono altresì consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

9. Qualora uno dei membri elettivi della Giunta si dimetta o cessi di far parte della Facoltà o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi a far parte della Giunta, subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.

10. In assenza dei requisiti richiesti dal comma precedente, il Preside indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade con quello degli altri componenti elettivi.

11. La giunta resta in carica in coincidenza con il mandato del Preside.

Art. 8 - Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica

1. Il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica opera in stretta connessione con il Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo per realizzare tutte le attività previste per la valutazione ed il conseguimento di obiettivi di qualità.

2. Il Nucleo si compone di un numero di membri corrispondente a quello dei Dipartimenti, eletti dal Consiglio di Facoltà ogni tre anni, in modo da rappresentare le grandi aree scientifico-disciplinari di riferimento dei Dipartimenti afferenti. I membri del Nucleo eleggono nella prima seduta utile il loro Presidente. L'appartenenza al Nucleo è incompatibile con quella di Preside, Direttore di Dipartimento, Presidente di corso di studio/area e Presidente di Commissione di Facoltà.

3. Il Nucleo ha il compito di procedere, in piena autonomia, alla valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà. A tale scopo raccoglie, esamina e organizza i dati necessari alla valutazione di tutti i Dipartimenti afferenti, predisponendo alla fine il rapporto periodico di valutazione da trasmettere al Nucleo di Valutazione della attività di ricerca e didattica dell'Ateneo.

4. Può proporre al Consiglio di Facoltà, sulla scorta di eventuali proposte avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà, l'integrazione degli indicatori generali approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Osservatorio studentesco

1. L'Osservatorio studentesco ha il compito di promuovere il miglioramento delle attività didattiche, di segnalare disfunzioni e di avanzare proposte al riguardo, anche in ordine alla destinazione delle risorse in termini premiali dell'efficienza, efficacia e qualità delle attività formative.
2. L'Osservatorio è composto di norma da un minimo di tre a un massimo di nove studenti eletti per un triennio dalla rappresentanza studentesca presente nel Consiglio di Facoltà.

Art. 10 - Il Garante degli studenti

1. Il Garante degli studenti è istituito ai sensi e con le funzioni stabilite dall'art. 5 comma 5 dello Statuto come autorità indipendente da chi rappresenta le istituzioni (Facoltà, Dipartimenti, Corsi di studio).
2. Il Garante degli studenti è un docente della Facoltà in ruolo o collocato in quiescenza nominato dal Preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Facoltà, per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta. Il Consiglio di Amministrazione fissa i suoi emolumenti.
3. Il Garante degli studenti è a disposizione dell'Osservatorio studentesco per assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni e per ricevere eventuali reclami o doglianze e svolge altresì funzione di referente per le questioni relative alle pari opportunità. Ha il diritto di compiere accertamenti e riferisce al Preside che, in relazione a caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che si rivolgono al Garante hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 11 - Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario

1. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato; ove la numerosità del personale assegnato alla Facoltà non sia sufficiente a garantire la prevista rappresentanza del 15%, si provvede alla integrazione mediante elezione di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà.
2. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Facoltà.
3. Le elezioni del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum, l'elezione viene reiterata una volta; nel caso di ulteriore non validità dell'elezione, la categoria relativa non verrà rappresentata per l'intera durata dell'Organo.
4. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

Art. 12 - Rappresentanza ed elezioni degli studenti

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene sulla base di liste concorrenti.

2. La rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato.
3. Le elezioni sono valide qualora ad esse partecipino almeno il 10% degli aventi diritto. In caso contrario, il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti (art. 25, comma 2, dello Statuto), con arrotondamento per eccesso se la parte decimale è superiore a 0,5.
4. Il Preside stabilisce, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato della rappresentanza, la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi nei periodi in cui si svolgono lezioni, possibilmente in contemporanea con le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'Università.
5. Nel decreto di indizione delle elezioni saranno indicate le modalità di svolgimento di ogni singola elezione.
6. La lista degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dall'Amministrazione centrale della Sapienza su richiesta del Preside ed è portata a conoscenza dell'elettorato, tramite pubblicazione sul sito web della Facoltà, almeno quindici giorni prima delle votazioni.
7. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati dalla Facoltà. Ciascun elettore esprime soltanto una preferenza. Gli eletti sono nominati per un triennio con provvedimento del Preside: il mandato, anche in questo caso, è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
8. In caso di rinuncia o di successiva indisponibilità degli eletti, subentra la persona immediatamente successiva nell'ambito della stessa lista; il relativo mandato scade con quello dell'altra componente studentesca.
9. Il rappresentante degli studenti decade automaticamente nei seguenti casi:
 - con il cessare dello *status* di studente;
 - con il trasferimento presso altra Facoltà o Università.

Art. 13 - Consiglio dei corsi di studio

1. Nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui all'art. 10 dello Statuto, la Facoltà coordina l'attività didattica dei Corsi di Studio e delle Aree didattiche di pertinenza e ne assume la responsabilità della razionalizzazione e della valutazione.
2. L'Area Didattica o il singolo Corso di Studio afferente alla Facoltà si dotano di uno specifico Consiglio, la cui composizione è determinata secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. Il Consiglio è costituito da tutti i docenti del Corso di Studio o dell'Area Didattica e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di Studio. La composizione dei Consigli di Corso di Studio e di Area didattica sarà ulteriormente precisata in seguito alle determinazioni del nuovo Regolamento Didattico di Ateneo.
3. I docenti che compongono un Consiglio eleggono al loro interno un Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare – in accordo con il/i Dipartimento/i coinvolto/i – le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.
4. I Consigli operano in conformità alla legislazione vigente e al Regolamento Didattico di Ateneo. Assicurano la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento e individuano annualmente i docenti, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell'offerta formativa, che ricoprono i singoli insegnamenti dei Corsi di Studio.

5. Nuovi Corsi di studio sono istituiti su proposta di uno o più Dipartimenti, che devono indicare l'Area Didattica di riferimento, eventualmente proponendone l'attivazione se non già esistente e le risorse necessarie, ed in particolare la copertura didattica assicurata dai Dipartimenti proponenti per tutto il periodo di durata del Corso. Detta proposta viene trasmessa alla/e Facoltà interessata/e per la relativa approvazione e il successivo inoltro al Senato Accademico.

6. Resta ferma la competenza dei Dipartimenti di cui all'art. 8 comma 1 lettera m) dello Statuto. Il Consiglio di Facoltà, al fine di favorire l'unitarietà organizzativa delle aree didattiche, fatte salve le competenze dei Consigli di corso di studio, su proposta del dipartimento interessato e su parere favorevole della maggioranza dei dipartimenti che erogano almeno 30 cfu nel corso di laurea o 24 nel corso di laurea magistrale, anche per i corsi interfacoltà amministrati dalla Facoltà, può conferire la responsabilità organizzativa diretta di un corso di studio ad un dipartimento anche in deroga al vincolo del 60% richiamato all'art. 8 comma 1 lettera m dello Statuto.

Art. 14 - Dotazione di personale

1. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti ai Dipartimenti di cui all'art. 2 ed al numero degli studenti; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e alla evoluzione della popolazione studentesca.

2. Costituisce personale della Facoltà:

a) il coordinatore dell'Ufficio di Facoltà; cui compete organizzare l'Ufficio in stretta collaborazione col Preside e coordinare il personale tecnico-amministrativo afferente alla Facoltà; partecipare alle sedute del Consiglio di Facoltà, coadiuvando il segretario verbalizzatore, e della Giunta, assumendo le funzioni di segretario verbalizzatore; effettuare analisi di controllo gestionale secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Ateneo;

b) il Segretario amministrativo che dipende funzionalmente dal Preside; è responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Preside, dei conseguenti atti; partecipa alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta;

c) il Manager didattico che supporta il Preside e i Consigli di Area didattica o di Corso di studio nel monitorare la sostenibilità dell'offerta formativa in relazione agli indicatori stabiliti dalla Sapienza; supporta i servizi didattici della Facoltà e dei Corsi di studio, incluse le attività di orientamento, di tutorato, di *placement* e le diverse forme di informazione agli studenti; coordina la Segreteria didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli studenti stabilite dall'Ateneo.

3. Il Responsabile della Segreteria studenti dipende dall'area organizzativa preposta a sovrintendere e coordinare le procedure amministrative inerenti la carriera dello studente e si interfaccia funzionalmente con il Preside per cooperare, per la parte di sua competenza, al conseguimento degli obiettivi della Facoltà.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione degli Organi.

2. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua emanazione con decreto rettorale.

3. Per quanto in esso non previsto, valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti ancorché operanti espresso riferimento alle Università, le norme contenute nello Statuto, nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nei vigenti regolamenti elettorali della Sapienza, in quanto compatibili, nonché le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari.
4. Il regolamento e le successive eventuali modifiche devono essere deliberati dal Consiglio di Facoltà, che è chiamato ad approvarli a maggioranza assoluta dei componenti, e trasmessi all'Amministrazione Centrale.
5. Nel caso in cui il regolamento di una singola Facoltà sia in difformità rispetto al presente Regolamento tipo, esso deve essere sottoposto all'espressa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza.
6. Resta comunque inteso che non possono essere apportate al Regolamento modifiche che siano in contrasto con quanto disposto dallo Statuto.
7. In prima applicazione e comunque fino al 31.10.2011, la Giunta è integrata, a titolo consultivo, dagli ex Presidi delle Facoltà in essa confluite e disattivate, o dagli ex Vice Presidi in caso di intervenuto collocamento a riposo degli ex Presidi.
8. In attesa della costituzione della nuova Commissione didattica a norma del presente Regolamento restano in carica gli attuali componenti la Commissione didattica.
9. In prima applicazione, qualora il Consiglio di Facoltà non abbia ancora deliberato in merito alla composizione delle Commissioni e Nuclei di cui al presente Regolamento, detta composizione è determinata con delibera della Giunta di Facoltà.
10. Tutte le materie per le quali era precedentemente richiesta una delibera del Consiglio di Facoltà e che secondo la nuova normativa saranno di competenza dipartimentale, passano in questa fase transitoria alla competenza della Giunta di Facoltà. In particolare: relazioni triennali; giudizi di conferma; congedi per motivi di studio; nomina di professori emeriti. Fanno eccezione le materie che, secondo lo Statuto (art. 9, comma 1, punti a, b e c), sono di competenza esclusiva del Consiglio di Facoltà.
11. La Giunta in carica al momento dell'emanazione di questo Regolamento resta in carica fino al termine del suo mandato.

L'originale del decreto sarà acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.

1

FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Regolamento di Facoltà
Approvato nella seduta del Consiglio di Facoltà del 14.3.2011

Art. 1 - Attribuzioni della Facoltà

1. La Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, confermata con D.R. 596 del 30.9.2010, è dotata di autonomia amministrativa e organizzativa.
2. La Facoltà provvede al coordinamento, alla razionalizzazione, alla valutazione delle attività didattiche ed alla valutazione delle attività di ricerca dei Dipartimenti ad essa afferenti; è preposta a favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e didattica.
3. La Facoltà gestisce le infrastrutture interdipartimentali funzionali alla didattica e collabora all'organizzazione dei corsi di studio interfacoltà di cui non è sede.
4. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti e al numero degli studenti; la dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e all'evoluzione della popolazione studentesca.

Art. 2 - Afferenza alla Facoltà

1. Afferiscono alla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali i Dipartimenti di:

Dip. Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin",
Dip. di Biologia ambientale,
Dip. di Chimica,
Dip. di Fisica,
Dip. di Matematica,
Dip. di Scienze della Terra.

Art. 3 - Organi della Facoltà

1. Sono Organi della Facoltà:
il Preside,
il Consiglio,
la Giunta,
il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica,
l'Osservatorio studentesco,
il Garante degli studenti.

Art. 4 - Preside

1. Il Preside è dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza, rappresenta la Facoltà negli organi d'Ateneo, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell'ambito della Facoltà, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta ed assicura, per quanto di competenza, l'esecuzione delle delibere adottate.

2. Il Preside, anche in relazione alle risorse umane e finanziarie allo scopo attribuite, svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:

a) gestisce il personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facoltà secondo le norme vigenti e le disposizioni dell'Università;

b) elabora un piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà;

c) è responsabile dell'informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito di Facoltà;

d) è responsabile dell'efficiente funzionamento delle segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo;

e) è responsabile della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e *placement*; alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;

f) cura, tramite l'Amministrazione per quanto di competenza, la manutenzione dei locali e delle attrezzature assegnate alla Facoltà;

g) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

3. Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà, di cui al precedente art. 1, dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, dal Segretario amministrativo, dal Manager didattico e dal Responsabile della segreteria studenti.

4. Possono essere nominati dal Preside fino a un massimo di tre Vice-Presidi, di cui uno con funzioni vicarie. In caso di impedimento o assenza temporanea del Preside, le funzioni sono esercitate dal Vice-Preside Vicario.

5. Al Preside di Facoltà è corrisposta un'indennità, stabilita dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai predetti Organi di Governo.

6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del Preside può comportare, previa motivata votazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente rinvio alla struttura di riferimento per le relative determinazioni.

7. Il Preside è eletto dai membri del Consiglio di Facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, dura in carica tre anni.

8. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto, il principio della limitazione dei due mandati consecutivi è derogabile solo in caso di modifiche della consistenza complessiva dei dipartimenti afferenti per oltre il 50% dei docenti, esclusi i casi di quiescenza. In questo caso, è consentito un ulteriore mandato oltre a quello in corso di svolgimento.

9. Il Decano dei professori di prima fascia indice le elezioni per la nomina del nuovo Preside:

tra sei e un mese prima della scadenza naturale del mandato;

nel caso in cui il Preside si dimetta;

nel caso in cui il Preside sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi.

10. Le elezioni si svolgono in apposita seduta del Consiglio di Facoltà, convocato e presieduto dal Decano che a tal fine istituisce uno o più seggi elettorali. Il computo del raggiungimento del numero legale è effettuato alla chiusura dei seggi elettorali. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Viene eletto Preside colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti nella prima convocazione e la maggioranza relativa nelle convocazioni successive.

11. Non è eleggibile alla carica di Preside di Facoltà chi abbia ricoperto le cariche di Rettore, Prorettore vicario, Presidente del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo o del Comitato di supporto strategico e valutazione.

12. L'ineleggibilità, di cui ai precedenti commi 7 e 11 del presente articolo, si protrae per un periodo di tempo pari alla durata del mandato successivo alla cessazione dell'incarico aumentata di un anno.

Art. 5 - Consiglio di Facoltà

1. Fanno parte del Consiglio di Facoltà, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori, ed il personale equiparato afferenti ai Dipartimenti della Facoltà, ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato, fatte salve differenti afferenze deliberate dal Senato Accademico a maggioranza qualificata; il Coordinatore dell'Ufficio e il Segretario amministrativo, entrambi con voto deliberante; ne fanno inoltre parte i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo della Facoltà in numero

pari a quello del personale docente ed equiparato, con un uguale numero di rappresentanti degli studenti dei corsi di studio coordinati dalla Facoltà, con diritto di voto su cinque di cui a maggioranza qualificata.

2. Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno semestrale e delibera in composizione differenziata sulle materie riservate per legge.

3. Il Consiglio è convocato dal Preside mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, il Consiglio può essere convocato almeno due giorni prima. Il Preside è tenuto a convocare il Consiglio quando ne faccia richiesta almeno il 25% dei suoi componenti.

4. Il Consiglio di Facoltà è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, dai quali vanno sottratti gli assenti giustificati che non possono essere in numero superiore a quello dei presenti.

5. Ai fini della determinazione del numero legale, qualora una componente del Consiglio di Facoltà rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i membri di detta componente sono conteggiati solo se presenti.

6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Preside il quale, dopo aver controllato la valida costituzione dell'Organo, introduce gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un professore di ruolo coadiuvato dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà. Il Preside disciplina l'ordine e la durata degli interventi.
7. I rappresentanti degli studenti e /o del personale tecnico-amministrativo contribuiscono al numero legale solo se presenti.
8. Fatto salvo il quorum prescritto dalla legge per le deliberazioni aventi specifici oggetti, per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza dei presenti. Per argomenti di particolare rilevanza può essere previsto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio.
9. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai componenti del Consiglio di Facoltà, anche mediante sito web, limitatamente al disposto deliberativo. Sono, altresì, consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.
10. Possono essere attuate modalità di votazione anche telematiche.

Art. 6 - Attribuzioni del Consiglio di Facoltà

In attuazione di quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto, il Consiglio di Facoltà:

- a) definisce, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e per ciascun anno accademico, anche sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;
- b) approva o modifica, provvedendo al successivo inoltro al Senato Accademico, gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione di pertinenza e di Master, in relazione a quanto previsto dalle norme di legge, sulla base delle proposte dei competenti Dipartimenti e Consigli di Area didattica o di Corso di studio;
- c) riceve dai Dipartimenti afferenti, o dai Dipartimenti afferenti ad altra Facoltà per i quali hanno disposto il budget, le delibere relative alla chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori; su dette delibere il Consiglio di Facoltà, convocato entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, può esprimersi motivatamente ed a maggioranza degli aventi diritto al voto anche non approvando la deliberazione e rinviarla al Dipartimento con motivazione; decorso inutilmente il termine di cui sopra, la delibera di chiamata da parte del Dipartimento diviene definitiva;

- d) si esprime sulla richiesta di afferenza di un "gruppo di docenti" di altra Facoltà, secondo quanto regolamentato dal Senato Accademico;
- e) approva le convenzioni relative all'attività didattica dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione che coordina;
- f) elegge i componenti della Giunta e del Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica, nei modi e nei termini previsti dai successivi articoli 7 e 8;
- g) coordina l'attività didattica delle Aree didattiche e dei Corsi di studio di pertinenza e ne assume la responsabilità della valutazione a norma del successivo art. 13;
- h) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

2

Il Consiglio di Facoltà individua una Commissione Didattica Paritetica, costituita di docenti e studenti con competenze di verifica nel campo dell'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi offerti agli studenti, nonché di valutazione sui progetti di nuovi corsi di studio.

3

Il Consiglio di Facoltà individua, altresì, un Presidio di Assicurazione della Qualità (*Team Quality*): il Presidio promuove l'assicurazione della qualità dei corsi di studio e il miglioramento dell'efficacia dei processi per la gestione dei corsi di studio e dei relativi risultati. Esso opera in collaborazione con il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica.

4

Il Consiglio di Facoltà può delegare al Preside, o a un suo delegato, le funzioni di cui ai precedenti commi, con l'eccezione di quelle di cui al comma 1, lettera c), e di quelle di cui al comma 1, lettera d), e di quelle di cui al comma 1, lettera e), e di quelle di cui al comma 1, lettera f), e di quelle di cui al comma 1, lettera g), e di quelle di cui al comma 1, lettera h), e di quelle di cui al comma 1, lettera i), e di quelle di cui al comma 1, lettera l), e di quelle di cui al comma 1, lettera m), e di quelle di cui al comma 1, lettera n), e di quelle di cui al comma 1, lettera o), e di quelle di cui al comma 1, lettera p), e di quelle di cui al comma 1, lettera q), e di quelle di cui al comma 1, lettera r), e di quelle di cui al comma 1, lettera s), e di quelle di cui al comma 1, lettera t), e di quelle di cui al comma 1, lettera u), e di quelle di cui al comma 1, lettera v), e di quelle di cui al comma 1, lettera w), e di quelle di cui al comma 1, lettera x), e di quelle di cui al comma 1, lettera y), e di quelle di cui al comma 1, lettera z).

5

In aggiunta alle commissioni di cui ai precedenti commi, il Consiglio può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive e delegare al Preside l'adozione di singoli atti.

Art. 7 - Giunta

1. La Giunta svolge funzioni istruttorie sulle materie di cui al precedente articolo e funzioni deliberanti sulle seguenti attribuzioni:

a) riceve e trasmette agli Organi Centrali dell'Università, previa verifica della conformità alle risorse disponibili, le deliberazioni dei Dipartimenti in ordine al reclutamento dei Professori Ordinari, Associati e Ricercatori;

b) definisce per ciascun anno accademico la programmazione generale delle attività didattiche di pertinenza e le modalità di coordinamento logistico delle stesse, in collaborazione con i Dipartimenti ed i Consigli di Area didattica e/o di Corso di studio;

c) definisce, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola Facoltà ed ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio dell'assicurare l'identità anche strutturale del singolo Dipartimento con le sue attività scientifico-didattiche e del riequilibrare gli spazi tra i Dipartimenti secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico;

d) elabora un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, per ogni Facoltà.

e) approva il piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà proposto dal Preside;

f) approva entro i termini e con le modalità previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo il bilancio preventivo, le eventuali variazioni di bilancio e il conto consuntivo;

g) delibera su tutte le iniziative volte alla promozione e alla gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento alla destinazione dei fondi attribuiti per le attività didattiche e di laboratorio, la mobilità internazionale, orientamento, tutorato e *placement*, nonché alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;

h) redige annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Nucleo di valutazione di Facoltà, e su parere del Consiglio di Facoltà, un documento di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, adottando i provvedimenti di competenza in ordine alla ripartizione premiale delle risorse ed in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5 dello Statuto;

i) approva collaborazioni e convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire finanziamenti esterni;

l) può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive, e delegare al Preside l'adozione di singoli atti;

m) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

2.

La Giunta è presieduta dal Preside ed è composta dai sei Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà, e precisamente:

Dip. Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin",

Dip. di Biologia ambientale,

Dip. di Chimica,

Dip. di Fisica,

Dip. di Matematica,

Dip. di Scienze della Terra,

- professori associati

- ricercatori

- personale tecnico-amministrativo

- studenti

Le rappresentanze sono elette dalle rispettive componenti dal Consiglio di Facoltà nel corso di apposite adunanze: risultano eletti coloro che ottengono più voti. Gli eletti non possono delegare altri per essere rappresentati in Giunta.

3. Ai lavori della Giunta partecipano, altresì, con diritto di voto, il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà e il Segretario amministrativo e, a livello consultivo, per gli argomenti di competenza, il/i Direttori delle Scuole di Dottorato e i Presidenti dei Corsi di studio o di Area didattica.
4. La Giunta si riunisce, di norma, con cadenza mensile.
5. La Giunta è convocata dal Preside o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.
6. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.
7. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Preside.
8. Delle riunioni della Giunta viene redatto il verbale a cura del Segretario e con il supporto del Coordinatore dell'Ufficio di Presidenza, che lo conserva.
9. Qualora uno dei membri elettivi della Giunta si dimetta o cessi di far parte della Facoltà o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi a far parte della Giunta, subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.
10. In assenza dei requisiti richiesti dal comma precedente, il Preside indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade con quello degli altri componenti elettivi.
11. La Giunta resta in carica in coincidenza con il mandato del Preside.

Art. 8 - Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica

1. Il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica opera in stretta connessione con il Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo per realizzare tutte le attività previste per la valutazione ed il conseguimento di obiettivi di qualità.
2. Il Nucleo si compone di 6 membri designati dal Consiglio di Facoltà ogni tre anni in modo da rappresentare le grandi aree scientifico-disciplinari di riferimento dei Dipartimenti afferenti. I membri del nucleo eleggono nella prima seduta utile il loro Presidente. L'appartenenza al Nucleo è incompatibile con quella di Preside, Direttore di Dipartimento, Presidente di Corso di Studio/Area e Presidente di Commissione di Facoltà.

3. Il Nucleo ha il compito di procedere, in piena autonomia, alla valutazione dell'attività di ricerca e didattica svolta dai dipartimenti afferenti alla Facoltà. A tale scopo raccoglie, esamina ed organizza i dati necessari alla valutazione dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà,

predisponendo alla fine il rapporto di valutazione da trasmettere al Nucleo di valutazione dell'attività di ricerca e didattica dell'Ateneo.

4. Può proporre al Consiglio di Facoltà, sulla scorta di eventuali proposte avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà, l'integrazione degli indicatori generali approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Osservatorio studentesco

1. L'Osservatorio studentesco ha il compito di promuovere il miglioramento delle attività didattiche, di segnalare disfunzioni e di avanzare proposte al riguardo, anche in ordine alla destinazione delle risorse in termini premiali dell'efficienza, efficacia e qualità delle attività formative.

2.

L'Osservatorio è composto di norma da un minimo di tre a un massimo di dieci studenti, eletti per un triennio dalla rappresentanza studentesca presente nel Consiglio di Facoltà.

Art. 10 - Il Garante degli studenti

1. Il Garante degli Studenti è istituito ai sensi e con le funzioni stabilite dall'art. 5 comma 5 dello Statuto come autorità indipendente da chi rappresenta le istituzioni (Facoltà, Dipartimenti, Corsi di studio).

2. Il Garante degli studenti è nominato dal Preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Facoltà, per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta. Il Consiglio di Amministrazione fissa i suoi emolumenti.

3. Il Garante degli studenti è a disposizione dell'Osservatorio studentesco per assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Egli ha il diritto di compiere accertamenti e riferisce al Preside che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si

rilasciati, che, se non altrimenti specificato, sono destinati a rimanere riservati. Qualsiasi divulgazione non autorizzata di informazioni contenute in questi documenti, o di qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 11 - Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico-amministrativo

1. La Rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali è fissata in numero , arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato; ove la numerosità del personale assegnato alla Facoltà non sia sufficiente a garantire la prevista rappresentanza il Preside provvede all'integrazione mediante l'elezione di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà .

2. Le modalità di elezione sono previste nel "Regolamento per l'elezione della Rappresentanza in Consiglio di Facoltà del personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Scienze MFN", da approvarsi in Consiglio di Facoltà.

3. Le elezioni in Consiglio di Facoltà della componente del Personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Scienze MFN dà luogo alla nomina del numero di Rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum, l'elezione viene reiterata per una volta; in caso di ulteriore non validità dell'elezione, la rappresentanza integrata del personale tecnico amministrativo dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà mancherà per l'intera durata dell'Organo.

4. Il mandato dura tre anni e può essere rinnovato per una sola volta consecutivamente. I Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Scienze MFN sono eletti per un periodo di tre anni, rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

Il Presidente, sentito il Consiglio di Facoltà, ne fissa la data dandone pubblicità con le modalità previste nel Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche, da approvarsi in Consiglio di Facoltà.

Per consentire una maggiore partecipazione studentesca le elezioni, di norma, si terranno nei periodi in cui si svolgono le lezioni.

L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio della Facoltà di Scienze MFN nell'anno accademico previsto nella Disposizione di indizione delle elezioni.

Ogni studente può esprimere, con il voto, una preferenza.

Viene garantita una rappresentanza fissa di uno studente per ogni Consiglio di Area didattica della Facoltà così ripartita:

Art. 12 - Rappresentanza ed elezioni degli studenti

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti In Consiglio di Facoltà si svolgono ogni tre anni. Il Presidente, sentito il Consiglio di Facoltà, ne fissa la data dandone pubblicità con le modalità previste nel Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche, da approvarsi in Consiglio di Facoltà.

Per consentire una maggiore partecipazione studentesca le elezioni, di norma, si terranno nei periodi in cui si svolgono le lezioni.

L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio della Facoltà di Scienze MFN nell'anno accademico previsto nella Disposizione di indizione delle elezioni.

Ogni studente può esprimere, con il voto, una preferenza.

Viene garantita una rappresentanza fissa di uno studente per ogni Consiglio di Area didattica della Facoltà così ripartita:

CAD in Biotecnologie

CAD in Scienze applicate ai Beni culturali

CAD in Biologia

CAD in Scienze Chimiche

CAD in Chimica Industriale

CAD in Scienze Fisiche e Scienze dell'Universo

CAD in Scienze Geologiche

CAD in Matematica

CAD in Scienze e Tecnologie per la Natura, l'Ambiente e il Territorio

CAD in Biotecnologie genomiche e in Biotecnologie

Industriali e ambientali

Ai fini della copertura dei rimanenti posti disponibili sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti in assoluto tra tutti i votanti, fino ad un numero pari al 15% del personale docente e del personale equiparato, arrotondato per eccesso. Tale percentuale è stabilita con riferimento al primo novembre di ciascun triennio accademico.

Le elezioni della componente studentesca danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti. Gli eletti sono nominati per un triennio con provvedimento del Preside: il mandato è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

Gli studenti decadono dalla carica nel momento in cui conseguono il titolo di studio o si trasferiscono in altre Facoltà o altre Università o sedi universitarie. In caso di rinuncia, decadenza o ineleggibilità subentra la persona nella posizione immediatamente successiva. Il relativo mandato scade con quello degli altri membri della componente studentesca già eletti.

Lo studente in carica che nel corso del mandato consegue il titolo di studio non è considerato decaduto se, senza soluzione di continuità di anno accademico, si iscrive ad altro corso di studio della Facoltà.

Il Preside può delegare ai Consigli di Area didattica le operazioni elettorali per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno a tali strutture, secondo le modalità previste dal Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio di Facoltà.

La mancata individuazione della rappresentanza studentesca nel Consiglio di Facoltà non inficia la valida costituzione dell'Organo collegiale."

Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi nei periodi in cui si svolgono lezioni, possibilmente in contemporanea con le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'Università.

L'elenco degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dall'Amministrazione Centrale della Sapienza su richiesta del Preside ed è portata a conoscenza dell'elettorato, tramite pubblicazione sul sito web della Facoltà, almeno quindici giorni prima delle votazioni.

Art. 13 - Corsi di studio

1. Nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui all'art. 10 dello Statuto, la Facoltà coordina l'attività didattica dei Corsi di Studio e delle Aree didattiche di pertinenza e ne assume la responsabilità della razionalizzazione e della valutazione.

2. L'Area Didattica o il singolo Corso di Studio afferente alla Facoltà si dotano di uno specifico Consiglio, la cui composizione è determinata secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo; esso è costituito da tutti i docenti del/dei Corsi di Studio coordinati e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti, arrotondata per eccesso. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di Studio.

3. "I docenti che compongono un Consiglio eleggono al loro interno un Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare - in accordo con il/i Dipartimento/i coinvolto/i - le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.

4. I Consigli operano in conformità alla legislazione vigente e al Regolamento Didattico di Ateneo. Assicurano la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento e individuano annualmente i docenti, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell'offerta formativa, che ricoprono i singoli insegnamenti dei Corsi di Studio.

5. Nuovi Corsi di Studio sono istituiti su proposta di uno o più Dipartimenti, che devono indicare l'Area Didattica di riferimento, eventualmente proponendone l'attivazione se non già esistente e le risorse necessarie, ed in particolare la copertura didattica assicurata dai Dipartimenti proponenti per tutto il periodo di durata del Corso. Detta proposta viene trasmessa alla/e Facoltà interessata/e per la relativa approvazione e il successivo inoltro al Senato Accademico.

6. Resta ferma la competenza dei Dipartimenti di cui all'art. 8 comma 1 lettera m dello Statuto.

7. I Consigli operano in conformità alla legislazione vigente e al Regolamento Didattico di Ateneo. Assicurano la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento e individuano annualmente i docenti, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell'offerta formativa, che ricoprono i singoli insegnamenti dei Corsi di Studio.

Art. 14 - Dotazione di personale

1. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori

ed equiparati afferenti ai Dipartimenti di cui all'art. 2 ed al numero degli studenti; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e alla evoluzione della popolazione studentesca.

2. Costituisce personale della Facoltà:

il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà cui compete organizzare l'Ufficio in stretta collaborazione con il Preside e coordinare il personale tecnico-amministrativo afferente alla Facoltà; partecipare alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta e coadiuvare il segretario verbalizzante; effettuare analisi di controllo gestionale secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Ateneo;

il Segretario amministrativo che dipende funzionalmente dal Preside; è responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrativo contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Preside, dei conseguenti atti; partecipa alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta;

il Manager didattico che supporta il Preside e i Consigli di Area didattica o di Corso di studio nel monitorare la sostenibilità dell'offerta formativa in relazione agli indicatori stabiliti dalla Sapienza; supporta i servizi didattici della Facoltà e dei Corsi di studio, incluse le attività di orientamento, di tutorato, di *placement* e le diverse forme di informazione agli studenti; coordina la Segreteria didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli studenti stabilite dall'Ateneo.

3. Il Responsabile della Segreteria studenti dipende dall'area organizzativa preposta a sovrintendere e coordinare le procedure amministrative inerenti la carriera dello studente e si interfaccia funzionalmente con il Preside per cooperare, per la parte di sua competenza, al conseguimento degli obiettivi della Facoltà.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione degli Organi.

2. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua emanazione con decreto rettorale.

3. Per quanto in esso non previsto, valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, le norme contenute nello Statuto, nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nei vigenti regolamenti elettorali della Sapienza, in quanto compatibili, nonché le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari.

4. Il regolamento e le successive eventuali modifiche devono essere deliberati dal Consiglio di Facoltà, che è chiamato ad approvarli a maggioranza assoluta dei componenti, e trasmessi all'Amministrazione Centrale.

5. Nel caso in cui il Regolamento di una singola Facoltà sia in difformità rispetto al presente Regolamento tipo, esso deve essere sottoposto all'espressa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza.

6. Resta comunque inteso che non possono essere apportate al Regolamento modifiche che siano in contrasto con quanto disposto dallo Statuto.

7. In prima applicazione e comunque fino al 31 dicembre 2011, la Giunta è integrata, a titolo consultivo, dagli ex Presidi delle Facoltà in essa confluite e disattivate, o dagli ex Vice Presidi in caso di intervenuto collocamento a riposo degli ex Presidi. L'originale del decreto sarà acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.

